

**ISSN 1127-8579**

**Pubblicato dal 24/02/2016**

**All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37849-il-reato-di-immigrazione-clandestina-nell-interpretazione-della-corte-di-giustizia-e-della-corte-costituzionale>**

**Autore: Panizzo Rober**

## **Il reato di immigrazione clandestina nell'interpretazione della Corte di Giustizia e della Corte costituzionale**

# **Il reato di immigrazione clandestina nell'interpretazione della Corte di Giustizia e della Corte costituzionale**

## **1. NORMATIVA**

**Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero**

### **Art. 10 bis<sup>(1)</sup>.**

Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1 ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale<sup>(2)</sup>.
3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.
5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.
6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere

<sup>(1)</sup>L'articolo è stato dapprima inserito dall'art. 1, c. 16, lett. a), della l. 15 luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, poi integrato – limitatamente al c. 2 – dall'art. 3, c. 1, lett. b), del d.l. 23 giugno 2011, n. 89, Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari, convertito, con modificazioni, dalla l. 2 agosto 2011, n. 129.

<sup>(2)</sup>Le parole “ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale” sono state aggiunte dall’art. 3, c. 1, lett. b), del d.l. 23 giugno 2011, n. 89, Disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari, convertito, con modificazioni, dalla l. 2 agosto 2011, n. 129.

## 2. DECISIONI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

### ELENCO DELLE SENTENZE (\*)

Corte di Giustizia UE 28 aprile 2011, n. C-61/11, El Dridi

Corte di Giustizia UE 6 dicembre 2011, n. C-329/11, Achughbabian

Corte di Giustizia UE 6 dicembre 2012, n. C-430/11, Sagor

Corte di Giustizia UE 23 aprile 2015, n. C-38/14, Zaizoune

Corte di Giustizia UE 1° ottobre 2015, n. C-290/14, Skerdjan Celaj

(\*)Tutto il materiale è tratto dal sito <http://eur-lex.europa.eu/>

### [Corte di Giustizia UE 28 aprile 2011, n. C-61/11, El Dridi]

**A) Oggetto:** Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Artt. 15 e 16 – Normativa nazionale che prevede la reclusione per i cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare in caso di inottemperanza all’ordine di lasciare il territorio di uno Stato membro – Compatibilità

**B)Massima/e :**

La direttiva 2008/115, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in particolare i suoi articoli 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare

per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo.

Una tale pena, infatti, segnatamente in ragione delle sue condizioni e modalità di applicazione, rischia di compromettere la realizzazione dell'obiettivo perseguito da detta direttiva, ossia l'instaurazione di una politica efficace di allontanamento e di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare.

(v. punti 59, 62 e dispositivo)

### **C) Dispositivo :**

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento *principale, che preveda l'irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo.*

### **[Corte di Giustizia UE 6 dicembre 2011, n. C-329/11, Achughbabian]**

**A) Oggetto:** Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Norme e procedure comuni in materia di rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Normativa nazionale che prevede, in caso di soggiorno irregolare, la pena della reclusione e un'ammenda

### **B) Massima/e :**

1. La direttiva 2008/115, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, verte unicamente sul rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in uno Stato membro sia irregolare e, in particolare, sull'adozione di decisioni di rimpatrio e sulla loro esecuzione. Pertanto, essa non si prefigge di armonizzare integralmente le norme nazionali sul soggiorno degli stranieri.

Tale direttiva, quindi, non vieta che il diritto di uno Stato membro qualifichi il soggiorno irregolare alla stregua di reato e preveda sanzioni penali per scoraggiare e reprimere la commissione di siffatta infrazione delle norme nazionali in materia di soggiorno. Essa non osta neppure ad una detenzione finalizzata ad appurare se il soggiorno di un cittadino di un paese terzo sia regolare o meno. In effetti, la finalità della direttiva 2008/115, ossia l'efficace rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, risulterebbe compromessa se gli Stati membri non potessero evitare, mediante una privazione di libertà come il fermo di polizia, che una persona sospettata di soggiornare irregolarmente fugga ancora prima che la sua situazione abbia potuto essere chiarita.

(v. punti 28-30)

2. La direttiva 2008/115, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al

rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, dev'essere interpretata nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che reprime il soggiorno irregolare mediante sanzioni penali, laddove detta normativa consente la reclusione di un cittadino di un paese terzo che, pur soggiornando in modo irregolare nel territorio di detto Stato membro e non essendo disposto a lasciare tale territorio volontariamente, non sia stato sottoposto alle misure coercitive di cui all'art. 8 di tale direttiva, e per il quale, nel caso in cui sia stato trattenuto al fine di preparare e realizzare il suo allontanamento, la durata massima del trattenimento non sia stata ancora superata. Irrrogare ed eseguire una pena detentiva nel corso della procedura di rimpatrio prevista dalla direttiva 2008/115, infatti, non contribuisce alla realizzazione dell'allontanamento che detta procedura persegue, ossia al trasporto fisico dell'interessato fuori dallo Stato membro in questione. Siffatta pena, pertanto, non integra una «misura» o una «misura coercitiva» ai sensi dell'art. 8 di detta direttiva.

(v. punti 37, 50 e dispositivo)

3. La direttiva 2008/115, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, dev'essere interpretata nel senso che non osta ad una normativa di uno Stato membro che punisce il soggiorno irregolare con sanzioni penali laddove essa consente la reclusione di un cittadino di un paese terzo cui sia stata applicata la procedura di rimpatrio stabilita da tale direttiva e che soggiorni in modo irregolare nel territorio di tale Stato membro senza che sussista un giustificato motivo che preclude il rimpatrio. Infatti, sebbene gli Stati membri vincolati dalla direttiva 2008/115 non possano prevedere la pena della reclusione per i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare nei casi in cui tali cittadini, in forza delle norme e delle procedure comuni stabilite da tale direttiva, devono essere allontanati e possono al massimo, nell'ottica della preparazione e della realizzazione di tale allontanamento, essere sottoposti a trattenimento, ciò non esclude la facoltà degli Stati membri di adottare o di mantenere in vigore disposizioni, eventualmente anche di natura penale, che disciplinino, nel rispetto dei principi di detta direttiva e del suo obiettivo, le situazioni in cui le misure coercitive non hanno consentito di realizzare l'allontanamento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare.

A questo proposito, nel contesto dell'applicazione delle norme nazionali di procedura penale, l'irrogazione delle sanzioni penali è subordinata al pieno rispetto dei diritti fondamentali, in particolare di quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

(v. punti 46, 49-50 e dispositivo)

### C) Dispositivo :

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, dev'essere interpretata nel senso che essa:

- osta alla normativa di uno Stato membro che reprime il soggiorno irregolare mediante sanzioni penali, laddove detta normativa consente la reclusione di un cittadino di un paese terzo che, pur soggiornando in modo irregolare nel territorio di detto Stato membro e non essendo disposto a lasciare tale territorio volontariamente, non sia stato sottoposto alle misure coercitive di cui all'art. 8 di tale direttiva, e per il quale, nel caso in cui egli sia stato trattenuto al fine di preparare e realizzare il suo allontanamento, la durata massima del trattenimento non sia stata ancora superata; e
- non osta a siffatta normativa laddove essa consente la reclusione di un cittadino di un paese terzo cui sia stata applicata la procedura di rimpatrio stabilita da tale direttiva e che soggiorni in modo irregolare in detto territorio senza che sussista un giustificato motivo che preclude il rimpatrio

**[Corte di Giustizia UE 6 dicembre 2012, n. C-430/11, Sagor]**

**A) Oggetto:** Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Norme e procedure comuni in materia di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Normativa nazionale che prevede un’ammenda sostituibile con un’espulsione o con un obbligo di permanenza domiciliare

**B) Massima/e :**

1. V. il testo della decisione.

(v. punto 29)

2. La direttiva 2008/115, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretata nel senso che essa non osta alla normativa di uno Stato membro che sanziona il soggiorno irregolare di cittadini di paesi terzi con una pena pecuniaria sostituibile con la pena dell’espulsione, nella misura in cui né la circostanza che sia pendente un procedimento penale previsto da tale normativa, né la possibilità che tale procedimento penale conduca alla pena dell’ammenda abbiano l’effetto di ritardare o in altro modo ostacolare l’adozione e l’esecuzione delle misure di rimpatrio previste dalla direttiva 2008/115 e nella misura in cui la facoltà offerta al giudice penale di sostituire la pena dell’ammenda con la pena dell’espulsione accompagnata da un divieto d’ingresso di almeno cinque anni sia ristretta alle situazioni in cui è possibile realizzare immediatamente il rimpatrio dell’interessato.

(v. punti 35-37, 47 e dispositivo)

3. La direttiva 2008/115, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretata nel senso che essa osta alla normativa di uno Stato membro che consente di reprimere il soggiorno irregolare di cittadini di paesi terzi con un obbligo di permanenza domiciliare, senza garantire che l’esecuzione di tale pena debba cessare a partire dal momento in cui sia possibile il trasferimento fisico dell’interessato fuori di tale Stato membro.

Infatti, è evidente che irrogare ed eseguire una pena di permanenza domiciliare nel corso della procedura di rimpatrio prevista dalla direttiva 2008/115 non contribuisce alla realizzazione dell’allontanamento che detta procedura persegue, ossia al trasporto fisico dell’interessato fuori dello Stato membro in parola. Siffatta pena, pertanto, non integra una «misura» o una «misura coercitiva» necessaria per eseguire la decisione di rimpatrio ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2008/115.

(v. punti 44, 47 e dispositivo)

**C) Dispositivo :**

La direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretata nel senso che essa:

- non osta alla normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che sanziona il soggiorno irregolare di cittadini di paesi terzi con una pena pecuniaria *sostituibile con la pena dell'espulsione, e*
- osta alla normativa di uno Stato membro che consente di reprimere il soggiorno irregolare di cittadini di paesi terzi con un obbligo di permanenza domiciliare, senza garantire che *l'esecuzione di tale pena debba cessare a partire dal momento in cui sia possibile il trasferimento fisico dell'interessato fuori di tale Stato membro.*

**[Corte di Giustizia UE 23 aprile 2015, n. C-38/14, Zaizoune]**

**A) Oggetto:** Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Norme e procedure comuni in materia di rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Articoli 6, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1 – Normativa nazionale che impone, in caso di soggiorno irregolare, a seconda delle circostanze, o un'ammenda o l'allontanamento

**B) Massima/e :**

====

**C) Dispositivo :**

La direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in particolare i suoi articoli 6, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, letti in *combinato disposto con l'articolo 4, paragrafi 2 e 3, dev'essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che impone, in caso di soggiorno irregolare di cittadini di paesi terzi nel territorio di tale Stato, a seconda delle circostanze, o un'ammenda o l'allontanamento, misure queste applicabili l'una ad esclusione dell'altra*

**[Corte di Giustizia UE 1° ottobre 2015, n. C-290/14, Skerdjan Celaj]**

**A) Oggetto:** Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Decisione di rimpatrio corredata di un divieto d'ingresso per un periodo di tre anni – Violazione del divieto di ingresso – Cittadino di un paese terzo allontanato in precedenza – Pena detentiva in caso di reingresso illecito nel territorio nazionale – Compatibilità

**B) Massima/e :**

====

**C) Dispositivo :**

La direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretata nel senso che non osta, in linea di principio, *ad una normativa di uno Stato membro che prevede l'irrogazione di una pena detentiva ad un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare il quale, dopo essere ritornato nel proprio paese d'origine nel quadro di un'anteriore procedura di rimpatrio, rientri irregolarmente nel territorio del suddetto Stato trasgredendo un divieto di ingresso*

### 3. DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

#### ELENCO DELLE SENTENZE (\*)

Corte cost. 8 luglio 2010, n. 250

Corte cost. 8 luglio 2010, n. 252

Corte cost. 8 luglio 2010, n. 253

Corte cost. 11 novembre 2010, n. 318

Corte cost. 11 novembre 2010, n. 320

Corte cost. 11 novembre 2010, n. 321

Corte cost. 17 novembre 2010, n. 329

Corte cost. 17 novembre 2010, n. 343

Corte cost. 5 gennaio 2011, n. 3

Corte cost. 5 gennaio 2011, n. 6

Corte cost. 12 gennaio 2011, n. 13

Corte cost. 27 gennaio 2011, n. 32  
Corte cost. 25 febbraio 2011, n. 64  
Corte cost. 25 febbraio 2011, n. 65  
Corte cost. 3 marzo 2011, n. 72  
Corte cost. 3 marzo 2011, n. 75  
Corte cost. 11 marzo 2011, n. 84  
Corte cost. 11 marzo 2011, n. 86  
Corte cost. 21 marzo 2011, n. 95  
Corte cost. 24 marzo 2011, n. 100  
Corte cost. 13 aprile 2011, n. 131  
Corte cost. 13 aprile 2011, n. 135  
Corte cost. 20 aprile 2011, n. 144  
Corte cost. 20 aprile 2011, n. 149  
Corte cost. 21 aprile 2011, n. 154  
Corte cost. 28 aprile 2011, n. 158  
Corte cost. 6 maggio 2011, n. 161  
Corte cost. 6 maggio 2011, n. 162  
Corte cost. 15 giugno 2011, n. 193  
Corte cost. 6 luglio 2011, n. 200  
Corte cost. 27 luglio 2011, n. 252  
Corte cost. 11 novembre 2011, n. 306  
Corte cost. 21 marzo 2012, n. 65  
Corte cost. 5 aprile 2012, n. 84  
Corte cost. 4 luglio 2013, n. 175  
Corte cost. 27 marzo 2014, n. 57

[Corte cost. 8 luglio 2010, n. 250]

**A)Massima/e :**

1)Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., in quanto configura come reato la fattispecie di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Oggetto dell'incriminazione non è, infatti, un modo di essere della persona, ovvero la condizione personale e sociale di straniero clandestino (o, più propriamente, irregolare) della quale verrebbe arbitrariamente presunta la pericolosità sociale, ma uno specifico comportamento, trasgressivo di norme vigenti. Tale è, in specie, quello descritto dalle locuzioni alternative «fare ingresso» e «trattenersi» nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione o della disciplina in tema di soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studio, di cui all'art. 1 della legge n. 68 del 2007: locuzioni cui corrispondono, rispettivamente, una condotta attiva istantanea (il varcare illegalmente i confini nazionali) e una a carattere permanente il cui nucleo antidoveroso è omissivo (l'omettere di lasciare il territorio nazionale, pur non essendo in possesso di un titolo che renda legittima la permanenza). La condizione di clandestinità non è un dato preesistente ed estraneo al fatto, ma rappresenta, al contrario, la conseguenza della stessa condotta resa penalmente illecita, sinteticamente esprimendone la nota strutturale di illiceità. Né può ritenersi che si sia di fronte ad un illecito di mera disobbedienza, non offensivo, cioè, di alcun bene giuridico meritevole di tutela: illecito la cui repressione darebbe vita ad un'ipotesi di diritto penale d'autore, al di sotto della quale si radicherebbe l'intento di penalizzare, ex se , situazioni di povertà ed emarginazione. Il bene giuridico protetto dalla norma de qua è, in realtà, agevolmente identificabile nell'interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori: interesse la cui assunzione ad oggetto di tutela penale non può considerarsi irrazionale ed arbitraria, trattandosi, del resto, del bene giuridico di categoria che accomuna buona parte delle norme incriminatrici presenti nel testo unico del 1998 e che risulta, altresì, offendibile dalle condotte di ingresso e trattenimento illegale dello straniero. L'ordinata gestione dei flussi migratori si presenta come un bene giuridico strumentale, attraverso la cui salvaguardia il legislatore attua una protezione in forma avanzata del complesso di beni pubblici finali, di sicuro rilievo costituzionale, suscettivi di essere compromessi da fenomeni di immigrazione incontrollata (quali, ad esempio, la sicurezza, la sanità pubblica, l'ordine pubblico e il rispetto dei vincoli di carattere internazionale). Il controllo giuridico dell'immigrazione - che compete allo Stato nell'esercizio della sua sovranità, in quanto espressione del controllo del territorio - implica la necessaria configurazione come fatto illecito della violazione delle regole in cui quel controllo si esprime. Determinare quale sia la risposta sanzionatoria più adeguata a tale illecito, e segnatamente stabilire se esso debba assumere una connotazione penale, anziché meramente amministrativa, rientra nell'ambito delle scelte discrezionali del legislatore, il quale ben può modulare diversamente nel tempo - in rapporto alle mutevoli caratteristiche e dimensioni del fenomeno migratorio e alla differente pregnanza delle esigenze ad esso connesse - la qualità e il livello dell'intervento repressivo in materia. In questa prospettiva, risulta altresì infondata la tesi del rimettente secondo cui l'incriminazione introdurrebbe una presunzione assoluta di pericolosità sociale dell'immigrato irregolare, non rispondente all' id quod plerumque accidit e perciò stesso

arbitraria. Invero, la norma impugnata non sancisce alcuna presunzione di tal fatta, ma si limita - similmente alla generalità delle norme incriminatrici - a reprimere la commissione di un fatto oggettivamente (e comunque) antigiuridico, offensivo di un interesse reputato meritevole di tutela: violazione riscontrabile indipendentemente dalla personalità dell'autore, la quale potrà rilevare, semmai, solo sul piano della commisurazione della pena da parte del giudice, secondo i criteri dettati dall'art. 133, secondo comma, cod. pen.

2) Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto, punendo indiscriminatamente lo straniero che sia entrato o si sia trattenuto illegalmente nel territorio dello Stato, equiparerebbe fattispecie marcatamente eterogenee e soggetti di differente pericolosità sociale (quali lo straniero che ha varcato clandestinamente i confini nazionali e che vive dei proventi del delitto e il migrante trattenutosi irregolarmente dopo un ingresso legittimo, ma ben integrato nella comunità sociale e che svolge un'attività lavorativa). Infatti, la norma censurata non è diretta a sanzionare la condotta di vita e i propositi del migrante irregolare, quanto piuttosto (e soltanto) l'inosservanza delle norme sull'ingresso e il soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato. La diversa gravità dell'inosservanza potrà essere, per altro verso, apprezzata e valorizzata dal giudice in sede di determinazione della pena in concreto nell'ambito della forbice edittale, sufficientemente ampia a tal fine, sia pure nell'ambito di una configurazione dell'illecito quale contravvenzione punita con la sola pena pecuniaria. Quanto alle ipotesi a carattere marginale, evocate dal giudice a quo con il riferimento alla situazione dello straniero che si trattenga in Italia oltre il termine del visto di ingresso per ragioni puramente contingenti, l'attribuzione della competenza per il reato in esame al giudice di pace è atta a rendere operante l'istituto dell'esclusione della procedibilità per «particolare tenuità del fatto», previsto dall'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, un istituto che, in presenza delle condizioni stabilite da tale articolo, potrà valere a sottrarre a pena le irregolarità di più ridotto significato

3) Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento all'art. 2 Cost., in quanto, configurando come reato la fattispecie di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, lederebbe i diritti inviolabili dell'uomo ed il principio costituzionale di solidarietà. Posto che il contrasto con i diritti inviolabili dell'uomo è allegato dal rimettente in termini puramente apodittici, le ragioni della solidarietà umana non possono essere affermate al di fuori di un corretto bilanciamento dei valori in gioco, rimesso alla discrezionalità del legislatore, né sono di per sé in contrasto con le regole in materia di immigrazione previste in funzione di un ordinato flusso migratorio e di un'adeguata accoglienza ed integrazione degli stranieri: e ciò nella cornice di un quadro normativo che vede regolati in modo diverso, anche a livello costituzionale (art. 10, terzo comma, Cost.), l'ingresso e la permanenza degli stranieri nel Paese, a seconda che si tratti di richiedenti il diritto di asilo o rifugiati, ovvero di "migranti economici". Peraltro, le ragioni della solidarietà trovano espressione - oltre che nella disciplina dei divieti di espulsione e di respingimento e del ricongiungimento familiare (artt. 19 e 29 del d.lgs. n. 286 del 1998) - nell'applicabilità, allo straniero irregolare, della normativa sul soccorso al rifugiato e la protezione internazionale di cui al d.lgs. n. 251 del 2007, fatta espressamente salva dallo stesso art. 10- bis , comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, che prevede la sospensione del procedimento penale per il reato in esame nel caso di presentazione della relativa domanda e, nell'ipotesi di suo accoglimento, la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere (analoga pronuncia è prevista, altresì, nel caso di rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, e cioè quando, pur in presenza delle condizioni ostative ivi indicate, ricorrono «seri motivi [...] di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»). Sulla rilevanza delle ragioni della solidarietà umana in materia

di immigrazione, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 353/1997, ordinanze n. 192/2006, n. 44/2006 e n. 217/2001. Con riferimento al quadro normativo, anche costituzionale, concernente l'ingresso e la permanenza degli stranieri nel Paese, e alla distinzione tra richiedenti il diritto di asilo o rifugiati, da un lato, e "migranti economici", dall'altro, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 5/2004, ordinanze n. 302/2004 e n. 80/2004. Nel senso che il legislatore fruisce di ampia discrezionalità nel porre limiti all'accesso degli stranieri nel territorio dello Stato, all'esito di un bilanciamento dei valori che vengono in rilievo: discrezionalità il cui esercizio è sindacabile dalla Corte solo nel caso in cui le scelte operate si palesino manifestamente irragionevoli e che si estende anche al versante della selezione degli strumenti repressivi degli illeciti perpetrati, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze n. 148/2008, n. 206/2006, ordinanze n. 361/2007 e n. 224/2006.

4)Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in quanto, configurando come reato la fattispecie di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, si porrebbe in contrasto con la direttiva n. 2008/115/CE del 16 dicembre 2008, segnatamente nella parte in cui quest'ultima prefigura come modalità ordinaria di esecuzione delle decisioni di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi, il cui soggiorno è irregolare, la fissazione di un termine per la partenza volontaria. Il termine di adeguamento dell'ordinamento nazionale alla suddetta direttiva non è, infatti, ancora scaduto, risultando fissato al 24 dicembre 2010: circostanza che rende, allo stato, comunque non significativo, ai fini della configurabilità della lesione costituzionale denunciata, l'ipotizzato contrasto con la disciplina comunitaria. Peraltra, detto contrasto non deriverebbe comunque dall'introduzione del reato oggetto di scrutinio, quanto piuttosto - in ipotesi - dal mantenimento delle norme interne preesistenti che individuano nell'accompagnamento coattivo alla frontiera la modalità normale di esecuzione dei provvedimenti espulsivi (in particolare, art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998): norme diverse, dunque, da quella impugnata

5)Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., in quanto la configurazione come reato della fattispecie di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato perseguirebbe un obiettivo (allontanare lo straniero illegalmente presente nel territorio dello Stato) realizzabile negli stessi termini tramite l'istituto dell'espulsione amministrativa, col risultato di dare luogo ad un'inutile duplicazione di procedimenti aventi il medesimo scopo. Quanto alla dedotta violazione del principio di ragionevolezza, è vero che le condotte integranti il reato in esame, costituendo nel contempo violazioni della disciplina sull'ingresso e il soggiorno dello straniero nello Stato, erano e restano sanzionate, in via amministrativa, con l'espulsione disposta dal prefetto (art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998): onde si riscontra una sovrapposizione, tendenzialmente completa, della disciplina penale a quella amministrativa. È altrettanto vero, tuttavia, che, alla luce della complessiva configurazione della norma censurata, il legislatore mostra di considerare l'applicazione della sanzione penale come un esito subordinato rispetto alla materiale estromissione dal territorio nazionale dello straniero ivi illegalmente presente. Lo attestano univocamente le seguenti circostanze: in deroga al generale disposto dell'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, lo straniero sottoposto a procedimento penale per il reato in questione può essere espulso in via amministrativa senza il nulla osta dell'autorità giudiziaria; una volta avuta notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'art. 10, comma 2, dello stesso d.lgs., il giudice deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere; nel caso di condanna, la pena dell'ammenda, espressamente sottratta all'oblazione, può essere sostituita dal giudice con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni. Tale assetto normativo, che trova la sua ratio nel diminuito interesse dello Stato alla punizione di soggetti ormai estromessi dal proprio

territorio, non comporta ancora, tuttavia, che il procedimento penale per il reato in esame sia destinato, a priori, a rappresentare un mero duplicato del procedimento amministrativo di espulsione (di norma, per giunta, più celere): e ciò, a tacer d'altro, per la ragione che, come l'esperienza attesta, in un largo numero di casi non è possibile, per la pubblica amministrazione, dare corso all'esecuzione dei provvedimenti espulsivi. Per altro verso, è difficilmente contestabile che la pena dell'ammenda, applicabile nei casi di mancata esecuzione (o eseguibilità immediata) dell'espulsione, presenti una ridotta capacità dissuasiva, a fronte della condizione di insolvibilità in cui assai spesso (ma non indefettibilmente) versa il migrante irregolare e della difficoltà di convertire la pena rimasta ineseguita in lavoro sostitutivo o in obbligo di permanenza domiciliare, stante la problematica compatibilità di tali misure con la situazione personale del condannato, spesso privo di fissa dimora e che, comunque, non può risiedere legalmente in Italia. Simili valutazioni - al pari di quella più generale relativa al rapporto fra costi e benefici connessi all'introduzione della nuova figura criminosa - attengono, tuttavia, all'opportunità della scelta legislativa su un piano di politica criminale e giudiziaria: piano di per sé estraneo al sindacato di costituzionalità. Infine, è inconferente l'altro parametro invocato dal rimettente, ossia il principio di buon andamento dei pubblici uffici, riferibile, per consolidata giurisprudenza costituzionale, all'amministrazione della giustizia solo per quanto attiene all'organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari, e non all'attività giurisdizionale in senso stretto

6)Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non prevede, tra gli elementi costitutivi del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, l'assenza di un giustificato motivo. In particolare, il rimettente denuncia un'irrazionale disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 14, comma 5- ter , del d.lgs. n. 286 del 1998, che reprime più severamente una forma speciale di indebita permanenza dello straniero nello Stato, cioè quella conseguente all'inottemperanza all'ordine del questore di lasciare entro cinque giorni il territorio nazionale, impartito ai sensi del comma 5- bis dello stesso articolo. Nella suddetta fattispecie, invocata come tertium comparationis , figura la formula «senza giustificato motivo» che, secondo la giurisprudenza della Corte, se pure non può essere ritenuta evocativa delle sole cause di giustificazione in senso tecnico - lettura che la renderebbe pleonastica, posto che le scriminanti opererebbero comunque, in quanto istituti di ordine generale - ha tuttavia riguardo a situazioni ostative di particolare pregnanza, che incidano sulla stessa possibilità, soggettiva od oggettiva, di adempiere all'intimazione, escludendola ovvero rendendola difficoltosa o pericolosa. L'inserimento nella formula descrittiva dell'illecito in esame della clausola «senza giustificato motivo» non è comunque indispensabile al fine di assicurare la conformità al principio di colpevolezza di ogni reato in materia di immigrazione, e particolarmente di quello oggetto dell'odierno scrutinio. Se è vero, infatti, che la portata di detta clausola va oltre il mero richiamo alle esimenti di carattere generale, è altrettanto certo, tuttavia, che la sua mancanza non impedisce che le esimenti generali trovino comunque applicazione: il che è sufficiente a garantire il rispetto del principio costituzionale invocato (diversamente opinando, la clausola stessa dovrebbe rinvenirsi in qualunque norma incriminatrice). Fuori discussione, così, è l'applicabilità anche al reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato delle scriminanti comuni - e, in particolare, di quella dello stato di necessità (art. 54 cod. pen.) - come pure delle cause di esclusione della colpevolezza, ivi compresa l'ignoranza inevitabile della legge penale (art. 5 cod. pen., quale risultante a seguito della sentenza n. 364 del 1988). In relazione alla figura dell'illecito trattenimento rimane, altresì, operante il basilare principio ad impossibilia nemo tenetur , valevole per la generalità delle fattispecie omissionis proprie. In rapporto ad esse, infatti, l'impossibilità (materiale o giuridica) di compimento dell'azione richiesta esclude la configurabilità del reato, prima ancora che sul piano della colpevolezza, già su quello della tipicità, trattandosi di un limite logico alla stessa

configurabilità dell'omissione. Pertanto, un insieme di situazioni, rilevanti come «giustificato motivo» in rapporto al reato di inottemperanza all'ordine di allontanamento, ben possono venire in considerazione per escludere la configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 10- bis del d.lgs. n. 286 del 1998. Residua pur sempre una diversità di regime tra le due ipotesi di reato, connessa alla rilevata maggiore ampiezza delle situazioni riconducibili al paradigma del «giustificato motivo» rispetto alle cause generali di non punibilità. Tale diversità non determina, tuttavia, una violazione dell'art. 3 Cost.: e ciò alla luce sia della differente connotazione delle fattispecie poste a confronto che dell'esistenza di una differente disciplina. Rispetto alla contravvenzione in questione è, d'altra parte, rinvenibile un diverso strumento di moderazione dell'intervento sanzionatorio, non operante in rapporto alla fattispecie evocata come tertium comparationis . Si tratta, in specie, dell'istituto dell'improcedibilità per particolare tenuità del fatto (art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000), reso applicabile dall'attribuzione della competenza per il reato in esame al giudice di pace: istituto la cui disciplina - nel suo riferimento alle condizioni dell'esiguità dell'offesa all'interesse tutelato, dell'occasionalità della violazione, del ridotto grado di colpevolezza e del pregiudizio recato dal procedimento penale alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell'imputato - può valere a controbilanciare la mancata attribuzione di rilievo alle fattispecie di «giustificato motivo» che esulino dal novero delle cause generali di non punibilità.

7)È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede la facoltà del giudice di sostituire, nel caso di condanna, la pena pecuniaria comminata per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato con la misura dell'espulsione. Infatti, la denunciata lesione costituzionale non deriva dalla disposizione impugnata, ma da norme distinte, non coinvolte nello scrutinio di costituzionalità, quali l'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui estende l'applicabilità dell'espulsione come sanzione sostitutiva alla contravvenzione di cui all'art. 10- bis del medesimo d.lgs., e l'art. 62- bis del d.lgs. n. 274 del 2000, in forza del quale nei casi stabiliti dalla legge, il giudice di pace applica la misura sostitutiva di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 286 del 1998

8)È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui vieta la concessione della sospensione condizionale della pena inflitta per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. La preclusione della sospensione condizionale non scaturisce, infatti, dalla censurata disposizione, quanto piuttosto dalla nuova lettera s- bis ) dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 274 del 2000, che attribuisce la competenza per il reato in esame al giudice di pace, rendendo così operante il disposto dell'art. 60 del medesimo d.lgs.: norme non sottoposte a scrutinio. In ogni caso, manca ogni motivazione in ordine alla rilevanza della questione (non affermandosi che, nel caso di specie, l'imputato potrebbe fruire della sospensione condizionale alla luce delle generali regole codicistiche), ed alla sua non manifesta infondatezza (essendo la lesione dell'art. 3 Cost. prospettata in modo puramente assiomatico)

9)È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis , comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui, prevedendo che il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere allorché abbia notizia dell'avvenuta esecuzione dell'espulsione amministrativa dell'autore del fatto o del suo respingimento ai sensi dell'art. 10, comma 2, del medesimo d.lgs., farebbe dipendere l'applicazione o meno della pena per il reato in esame dall'operato dell'autorità amministrativa. La questione risulta priva di rilevanza poiché dall'ordinanza di rimessione non consta che l'imputato nel giudizio a quo sia stato

effettivamente espulso o respinto, con conseguente carenza del presupposto di applicabilità della previsione normativa censurata. Per analoga declaratoria di manifesta inammissibilità, in rapporto a questione di costituzionalità attinente alla disposizione generale in tema di non luogo a procedere per avvenuta espulsione di cui all'art. 13, comma 3- quater , del d.lgs. n. 286 del 1998, v. la citata ordinanza n. 142/2006

10)È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede una disciplina transitoria che salvaguardi gli stranieri illegalmente presenti nel territorio dello Stato al momento dell'entrata in vigore della norma incriminatrice del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale. La questione si risolve, infatti, nella richiesta di una pronuncia additiva dai contenuti indefiniti e non costituzionalmente obbligati, non spettando alla Corte bensì al legislatore (atteso il carattere discrezionale delle relative scelte) il compito di stabilire «un termine e una modalità operativa» per consentire a detti stranieri di allontanarsi spontaneamente dall'Italia senza incorrere in responsabilità penale.

11)È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui introdurrebbe un obbligo di autodenuncia nei confronti del migrante irregolare che intenda adempiere l'obbligo scolastico cui sono soggetti i figli minori. La denunciata lesione costituzionale non deriverebbe, infatti, dalla norma censurata, ma, semmai, secondo la prospettazione del rimettente, dal difettoso coordinamento di talune disposizioni "collaterali" (artt. 6, 35 e 38 del d.lgs. n. 286 del 1998): più in particolare, dalla mancata previsione, nel citato art. 38, di un'esenzione dall'obbligo di segnalazione all'autorità del migrante irregolare da parte del personale scolastico, analoga a quella sancita dall'art. 35, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 con riferimento al personale sanitario. Dette disposizioni "collaterali" non risultano peraltro coinvolte nell'impugnativa e, comunque, non vengono in rilievo nel giudizio a quo

## B) Dispositivo :

1)Non sono *fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del TU immigrazione*, di cui ai punti 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del Considerato in diritto, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, 27, 97, primo comma, e 117 Cost., dal Giudice di pace di Lecco, sezione distaccata di Missaglia, con ordinanza 1° ottobre 2009, e dal Giudice di pace di Torino, con ordinanza 6 ottobre 2009.

2)Sono manifestamente inammissibili le questioni di *legittimità costituzionale dell' art. 10-bis del TU immigrazione*, di cui ai punti 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del Considerato in diritto, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27 della Costituzione, dal Giudice di pace di Lecco, sezione distaccata di Missaglia, e dal Giudice di pace di Torino con le suddette ordinanze.

[Corte cost. 8 luglio 2010, n. 252]

**A)Massima/e :**

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94, «nella parte in cui prevede come reato il fatto dello straniero che si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del medesimo testo unico», dato che sussistendo il difetto di competenza del giudice a quo egli non potrebbe comunque conoscere della fattispecie criminosa prevista dalla norma impugnata (e, in particolare, condannare per essa l'imputato)

**B) Dispositivo :**

*E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del TU immigrazione, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di Pesaro, con ordinanza in data 31 agosto 2009*

[Corte cost. 8 luglio 2010, n. 253]

**A)Massima/e :**

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10- bis e 16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, rispettivamente aggiunto e modificato dall'art. 1, comma 16, lettere a ) e b ), e comma 22, lettera o ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, e dell'art. 62- bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, aggiunto dall'art. 1, comma 17, lettera d ), della citata legge n. 94 del 2009, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 24, 25, 27, 97, 111 e 117 della Costituzione, stante il difetto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza

**B) Dispositivo :**

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10-bis e 16, comma 1, del TU immigrazione, e dell'art. 62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (*Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468*), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 24, 25, 27, 97, 111 e 117 Cost., dal Giudice di pace di Orvieto, con ordinanze in data 28 settembre 2009 e in data 5 ottobre 2009, dal Giudice di pace di Cuneo, con ordinanza in data 16 ottobre 2009, dal Giudice di pace di Vigevano, con ordinanza in data 2 novembre 2009 e dal Giudice di pace di Gubbio, con due ordinanze in data 15 ottobre 2009

[Corte cost. 11 novembre 2010, n. 318]

**A)Massima/e :**

1)È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non esclude, per i casi in cui ricorra un giustificato motivo, la rilevanza penale dell'indebito trattenimento dello straniero sul territorio dello Stato. Infatti, nell'ordinanza di rimessione non è prospettata, neppure con riguardo a mere allegazioni difensive, alcuna circostanza che, nel caso di specie, potrebbe assumere rilievo quale giustificato motivo. Pertanto, la carenza di elementi potenzialmente giustificativi della condotta contestata, nella descrizione della fattispecie sottoposta a giudizio, priva la questione sollevata di attuale rilevanza, o comunque non consente il necessario controllo al riguardo. Né il carattere ipotetico della questione è escluso dalla pretesa inibizione di attività istruttorie pertinenti alle ragioni dell'indebito trattenimento, che avrebbero potuto essere almeno indicate, e che avrebbero assunto rilievo, del resto, anche a fini di quantificazione della pena da irrogare

2)Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non prevede la ricorrenza di un giustificato motivo quale esimente della condotta sanzionata. Infatti, ciascuno dei provvedimenti di rimessione è privo di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta e di una qualunque motivazione in punto di rilevanza, con conseguente preclusione della necessaria verifica circa l'influenza della questione di legittimità sulla decisione richiesta al giudice a quo . Inoltre, tutte le ordinanze difettano di motivazione adeguata quanto alle ragioni dell'ipotizzata violazione dell'art. 3 Cost. e del pur minimo cenno ai denunciati profili di contrasto tra la norma censurata e l'art. 27 Cost.

3)È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non esclude la rilevanza penale dell'indebito trattenimento dello straniero sul territorio dello Stato quando ricorra il giustificato motivo di cui all'art. 14, comma 5- ter , dello stesso d.lgs. n. 286 del 1998. La questione difetta di rilevanza, posta l'incompetenza per materia del rimettente Tribunale riguardo all'imputazione del reato previsto dalla norma censurata. La contestazione in udienza del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, attribuito alla cognizione del giudice di pace, non può essere giustificata in rapporto all'unica ipotesi di connessione che determina la competenza di un giudice superiore (art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000), cioè ipotizzando un concorso formale tra le fattispecie di reato contemplate dagli artt. 10- bis e 14, comma 5- ter , del d.lgs. n. 286 del 1998. Siffatta prospettazione, riferita ad accuse che riguardano un medesimo continguo omissivo, risulta del tutto inattendibile, dato il rapporto di sussidiarietà esistente tra i reati in esame, reso palese dalla clausola introduttiva che caratterizza la previsione dell'art. 10- bis («salvo che il fatto costituisca più grave reato»). Del resto, lo stesso rimettente, nel rilevare come il reato sussidiario di cui all'art. 10- bis debba essere apprezzato a seguito dell'assoluzione per il

delitto di cui all'art. 14, comma 5- ter , descrive un rapporto alternativo e non certo una relazione concorsuale tra i due illeciti. In ogni caso, a prescindere dall'inesistenza originaria del fattore idoneo a radicare la competenza del Tribunale, è priva di fondamento la tesi d'una perpetuatio iurisdictionis , utile a conservare la competenza del giudice superiore pur dopo la decisione assolutoria concernente i reati muniti di vis attractiva nella fase iniziale del giudizio. Infatti, la disciplina ordinaria dell'incompetenza per eccesso (artt. 23, comma 2, e 521, comma 1, cod. proc. pen.) trova una deroga, per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, nell'art. 48 del d.lgs. n. 274 del 2000, ove è stabilito che il giudicante, qualora in ogni stato e grado del processo constati che il reato perseguito appartiene alla competenza del giudice onorario, lo dichiara con sentenza ed ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Dunque, l'odierno rimettente non potrebbe deliberare circa il merito dell'attuale imputazione, e procedere in ipotesi ad una condanna pur nella ricorrenza di un giustificato motivo.

4)È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non esclude la rilevanza penale dell'indebito trattenimento dello straniero sul territorio dello Stato quando ricorra un giustificato motivo a norma dell'art. 14, comma 5- ter , dello stesso d.lgs. n. 286 del 1998. L'ordinanza di rimessione è, infatti, priva di riferimenti alla fattispecie concreta e di una qualunque motivazione in punto di rilevanza, sicché resta inibita alla Corte la necessaria attività di controllo circa l'effettiva influenza della questione di legittimità sulla decisione richiesta al rimettente. Inoltre, il giudice a quo non ha fornito motivazione adeguata quanto alle ragioni dell'ipotizzata violazione dell'art. 3 Cost. e non ha compiuto alcun cenno ai profili del ritenuto contrasto tra la norma censurata e l'art. 27 Cost

5)Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., in quanto non esclude, quando ricorra un giustificato motivo, la rilevanza penale dell'indebito trattenimento dello straniero sul territorio dello Stato; non prevede un termine entro il quale, dopo l'entrata in vigore della legge n. 94 del 2009, gli stranieri in condizione di soggiorno irregolare avrebbero potuto sottrarsi ad una responsabilità di tipo penale; e dispone che il giudice, nel caso di sopravvenuta espulsione per via amministrativa dello straniero indebitamente trattenutosi in Italia, pronunci sentenza di non luogo a procedere. Nell'ordinanza di rimessione, infatti, non è prospettata, neppure con riguardo a mere allegazioni difensive, alcuna circostanza che, nel caso di specie, potrebbe assumere rilievo quale giustificato motivo della condotta di indebito trattenimento. La carenza di elementi potenzialmente giustificativi di tale condotta, nella descrizione della fattispecie sottoposta a giudizio, priva la questione sollevata di attuale rilevanza, o comunque non consente il necessario controllo al riguardo. Analogamente, quanto alla questione concernente il difforme trattamento dello straniero espulso per via amministrativa (esonerato dalla punizione con sentenza di non luogo procedere) e dello straniero allontanatosi spontaneamente dal territorio dello Stato (da assoggettare comunque al processo ed all'eventuale condanna), pur prescindendo dall'indeterminatezza del petitum , il giudice a quo non ha indicato se, nella specie, l'imputato si trovi ancora sul territorio nazionale e, in caso negativo, se sia stato espulso o, piuttosto, abbia volontariamente interrotto la propria permanenza illegale, sicché non è documentata, qualunque ne sia l'oggetto, l'attuale rilevanza della questione sollevata. Con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 27 Cost., il rimettente si è limitato ad una mera enunciazione del pregiudizio che la normativa censurata recherebbe al principio di finalizzazione rieducativa della pena. Infine, la questione relativa all'omessa previsione di un termine dilatorio per gli stranieri che intendessero sottrarsi alla responsabilità penale sopravvenuta per la loro condizione di soggiornanti irregolari si risolve nella richiesta di una pronuncia additiva, dai contenuti indefiniti e non costituzionalmente obbligati, tale da investire uno spazio

discrezionale di esclusiva spettanza del legislatore.

**B) Dispositivo :**

*E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del TU immigrazione, nella parte in cui non esclude, per i casi in cui ricorra un giustificato motivo, la rilevanza penale dell'indebito trattamento dello straniero sul territorio dello Stato, sollevata, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., dal Giudice di pace di Lecco, sezione distaccata di Missaglia, con ordinanza in data 26 novembre 2009, dal Giudice di pace di La Spezia, con sei ordinanze in data 6 ottobre e con due ordinanze in data 3 novembre 2009, dal Tribunale di Trento, con ordinanza in data 25 settembre 2009, dal Giudice di pace di Vasto, con ordinanza in data 19 ottobre 2009, e dal Giudice di pace di Perugia, con ordinanza in data 21 dicembre 2009*

**[Corte cost. 11 novembre 2010, n. 320]**

**A) Massima/e :**

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, concernente il trattamento sanzionatorio del reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, secondo comma, 27 e 117 della Costituzione. L'ordinanza di rimessione, infatti, presenta carenze sia in punto di descrizione della fattispecie concreta, che di motivazione sulla rilevanza tali da precludere lo scrutinio nel merito della questione. Con riferimento ad analoghe questioni di legittimità costituzionale, relative alla medesima norma, vedi, citata, ordinanza n. 253 del 2010

**B) Dispositivo :**

*E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del TU immigrazione, sollevata, in relazione agli artt. 2, 3, 24, 25, comma secondo, 27 e 117 Cost., dal Giudice di pace di Trieste, con ordinanza in data 14 gennaio 2010*

**[Corte cost. 11 novembre 2010, n. 321]**

**A)Massima/e :**

1)È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, censurato in riferimento agli artt. 2, 24 e 117 della Costituzione, il quale punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato, per difetto di adeguata motivazione sulle ragioni dell'asserita violazione dei parametri evocati, prospettata in termini puramente assiomatici: carenza che non può venire colmata dal rinvio alle più ampie deduzioni contenute in atti di parte, essendo il rimettente tenuto ad esplicitare in modo autonomo e autosufficiente, nell'ordinanza di rimessione, i motivi per i quali reputa lesi i parametri stessi. Manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza risulta, per altro verso, la questione relativa alla preclusione dell'oblazione per la contravvenzione in esame, sancita dal secondo periodo del comma 1 della norma impugnata, ed alla mancata previsione di una disciplina transitoria, per ritenuta violazione dell'art. 3 Cost., giacché dalle ordinanze di rimessione non consta che l'imputato abbia concretamente presentato, in alcuno dei casi, una domanda di oblazione.

2)Va disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, il quale stabilisce il trattamento sanzionatorio per il reato commesso dallo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., con riguardo alla censura di violazione del principio di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena legata alla comminatoria di una pena pecuniaria nei confronti di persone prive di fonti di reddito. Tale eccezione, fondata sul difetto di rilevanza, poiché il giudice a quo non avrebbe precisato se l'imputato nel giudizio principale versi effettivamente in una condizione di indigenza, sovrappone i piani della rilevanza e della non manifesta infondatezza: l'idoneità a colpire persone impossidenti è evocata, infatti, dal rimettente come tratto generale della norma incriminatrice, atta a porla in contrasto con i parametri costituzionali considerati; il che non implica che - ai fini dell'ammissibilità della questione - esso debba risultare riscontrabile anche nella fattispecie concreta sottoposta a giudizio, rimanendo la questione comunque rilevante a fronte dell'incidenza dell'eventuale ablazione della norma impugnata sugli esiti del processo principale, destinato verosimilmente a concludersi, altrimenti con una sentenza di condanna. Con riferimento ad analoghe eccezioni, vedi, citata, sentenza n. 250 del 2010

3)È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, censurato in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione, il quale stabilisce il trattamento sanzionatorio per il reato commesso dallo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. Questioni in larga parte analoghe a quelle sollevate, infatti, sono state già dichiarate non fondate con la sentenza n. 250 del 2010. Per la non fondatezza di questioni analoghe, vedi sentenza n. 250 del 2010

**B) Dispositivo :**

1) *E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del TU immigrazione, sollevata, in relazione agli artt. 2, 3(quanto alla preclusione dell'oblazione e alla mancata previsione di una disciplina transitoria), 24, e 117 Cost., dal Giudice di pace di*

Trieste, con ordinanze in data 14 gennaio 2010 (tre ordinanze) e 19 gennaio 2010.

2) E' manifestamente infondata *la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis* del TU immigrazione, sollevata, in relazione agli artt. 3(quanto ai restanti profili), 25, secondo comma, e 27 Cost., dal Giudice di pace di Trieste con ordinanze in data 14 gennaio 2010 (tre ordinanze) e 19 gennaio 2010

**[Corte cost. 17 novembre 2010, n. 329]**

**A)Massima/e :**

1)È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 27 Cost., in quanto configura come reato la fattispecie di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Il rimettente, infatti, trascura di compiere un'adeguata descrizione della fattispecie, omettendo ogni riferimento alle circostanze in cui l'imputato era stato individuato e che avevano condotto a qualificare illegale il suo trattenimento sul territorio dello Stato, e limitandosi a riprodurre nell'epigrafe del provvedimento il capo d'imputazione, a sua volta soltanto ripetitivo della norma incriminatrice. Tali lacune precludono la possibilità di svolgere il necessario controllo sulla rilevanza della questione.

2)Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 10- bis e 16, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, rispettivamente aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 e modificato dall'art. 1, commi 16, lett. b ), e 22, lett. o ), della medesima legge n. 94 del 2009, dell'art. 1- ter , commi 1 e 8, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dell'art. 62- bis del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, aggiunto dall'art. 1, comma 17, lett. d ), della legge n. 94 del 2009, ai fini dell'individuazione dell'oggetto del sindacato di costituzionalità, non rileva che il rimettente non abbia indicato nei dispositivi delle ordinanze i precetti oggetto di censura, ad eccezione dell'art. 10- bis del d.lgs. n. 286 del 1998, poiché dall'intero contesto dei provvedimenti emerge chiaramente come le doglianze si appuntino anche sulle altre norme citate.

3)Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10- bis e 16, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (il primo aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 e il secondo modificato dall'art. 1, commi 16, lett. b ), e 22, lett. o ), della medesima legge n. 94 del 2009), dell'art. 1- ter , commi 1 e 8, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dell'art. 62- bis del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, aggiunto dall'art. 1, comma 17, lett. d ), della legge n. 94 del 2009, impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui, rispettivamente, non è prevista la possibilità per lo straniero imputato del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato di addurre una causa di giustificazione o di usufruire di un termine per allontanarsi; è attribuita al giudice di pace la facoltà di applicare il provvedimento di espulsione in sostituzione della condanna al pagamento della pena pecuniaria; e non è prevista la sospensione del procedimento penale per la violazione delle norme che disciplinano l'ingresso ed il

soggiorno dello straniero anche nei confronti di lavoratori stranieri disponibili all'emersione svolgenti attività lavorative diverse da quella di assistenza e sostegno alle famiglie. Infatti, le ordinanze di rimessione, trascurando di fornire qualsiasi indicazione in ordine alle fattispecie oggetto dei giudizi, non soltanto impediscono di valutare la rilevanza delle questioni, ma non consentono neppure di cogliere la pertinenza delle disposizioni censurate rispetto alle fattispecie medesime, non essendo dato comprendere se di quelle norme il giudicante debba fare applicazione.

4)È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 25, secondo comma, e 97, primo comma, Cost., in quanto configura come reato la fattispecie di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Infatti, il rimettente non ha chiarito con una motivazione autosufficiente le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma, essendosi limitato a rinviare alle deduzioni del pubblico ministero, peraltro non riportate neppure per sintesi nell'ordinanza, in relazione alle quali si afferma in forma apodittica che la questione è "proposta in quanto ritenuta fondata e non manifestamente irrilevante".

## **B) Dispositivo :**

*Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis e 16, c. 1, del TU immigrazione, sollevate, in relazione agli artt. 2, 3, 10, 24, 25, 27 e 97 Cost., dal Giudice di pace di Lecco, sezione distaccata di Missaglia, con ordinanza in data 26 novembre 2009, dal Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo con ordinanza in data 27 ottobre 2009, dal Giudice di pace di Vergato con due ordinanze in data 26 novembre 2009, dal Giudice di pace di Rivarolo Canavese con ordinanza in data 7 gennaio 2010 e dal Giudice di pace di Vergato con due ordinanze in data 18 febbraio 2010*

[Corte cost. 26 novembre 2010, n. 343]

## **A)Massima/e :**

1)Sono manifestamente inammissibili, per carente descrizione della fattispecie e per carente motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, e degli artt. 20- bis e 20- ter del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, aggiunti dall'art. 1, comma 17, lett. b ), della citata legge n. 94 del 2009, impugnati, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 10, 24, 27, 102, 111 e 112 Cost., in quanto prevedono, rispettivamente, il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, la presentazione immediata a giudizio dell'imputato, in caso di flagranza di reato ovvero quando la prova è evidente, e la citazione contestuale dell'imputato in udienza, quando ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza ovvero se l'imputato si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale. Il rimettente, infatti, si limita a far cenno alla circostanza che, nei giudizi a quibus , si procede per il reato di cui all'art. 10-

bis del d.lgs. n. 286 del 1998, così che la declaratoria di incostituzionalità della norma comporterebbe l'assoluzione degli imputati, omettendo, tuttavia, ogni specifico riferimento alle vicende concrete che hanno dato origine all'imputazione ed impedendo la verifica dell'asserita rilevanza delle questioni. Quanto alle censure concernenti gli artt. 20- bis e 20- ter del d.lgs. n. 274 del 2000, il rimettente non riferisce quali siano state, in concreto, le modalità di citazione degli imputati e, trattandosi di censure relative a norme che prevedono differenti modalità di citazione, tale omissione non permette di valutare la rilevanza delle questioni. Inoltre, dalla scarna motivazione sulla non manifesta infondatezza, emerge un'erronea interpretazione delle disposizioni impugnate, dal momento che il rimettente censura l'illegittimità costituzionale dell'attribuzione del potere di esercizio dell'azione penale alla polizia giudiziaria, mentre tale potere è chiaramente attribuito al pubblico ministero

2)È manifestamente inammissibile, per il totale difetto di descrizione della fattispecie e di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 25, secondo comma, e 97, primo comma, Cost., in quanto configura come reato la fattispecie di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato

3)Sono manifestamente inammissibili, per carente descrizione della fattispecie e per carente motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 97 Cost., in quanto configura come reato la fattispecie di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Il rimettente, infatti, si limita a far cenno alla circostanza che, nei giudizi a quibus , si procede per il reato di cui all'art. 10- bis del d.lgs. n. 286 del 1998, così che la declaratoria di incostituzionalità della norma comporterebbe l'assoluzione degli imputati, omettendo, tuttavia, ogni specifico riferimento alle vicende concrete che hanno dato origine all'imputazione ed impedendo la verifica dell'asserita rilevanza delle questioni.

## **B) Dispositivo :**

*E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del TU immigrazione (nonché, in relazione alle ordinanze che la sollevano, degli artt. 20-bis e 20-ter del d. lgs. 274/2000) sollevata, in relazione agli artt. 3, 10, 24, 27, 97, 102, 111 e 112 Cost. , dal Giudice di Pace di Albano Laziale, con otto ordinanze, in data 5 novembre 2009 (quattro ordinanze), 24 marzo 2010 (un'ordinanza) e 5 maggio 2010 (tre ordinanze) e dal giudice di Pace di Cuorgnè, con ordinanza del 30 novembre 2009*

[Corte cost. 5 gennaio 2011, n. 3]

## **A)Massima/e :**

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a ), della legge 15

luglio 2009, n. 94, sollevata in relazione agli artt. 2, 3, 10, 13, 25, secondo e terzo comma, 27, 97 e 117 della Costituzione, in considerazione delle carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza tali da precludere lo scrutinio nel merito delle questioni. In senso analogo, v. citate ordinanze n. 253/2010, n. 343, n. 329, n. 320/2010

**B) Dispositivo :**

*Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del TU immigrazione, sollevate, in relazione agli artt. 2, 3, 10, 13, 25, secondo e terzo comma, 27, 97 e 117 Cost., dal Giudice di Pace di Orvieto con cinque ordinanze in data 27 ottobre (due ordinanze), 10 novembre (due ordinanze) e 29 dicembre 2009, e dal Giudice di Pace di Vigevano con undici ordinanze, in data 23 novembre 2009 (tre ordinanze), 30 novembre 2009, 14 dicembre 2009 (tre ordinanze), 18 gennaio 2010 (tre ordinanze) e 25 gennaio 2010*

**[Corte cost. 5 gennaio 2011, n. 6]**

**A) Massima/e :**

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10- bis e 16, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e dell'art. 62- bis del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, concernenti il trattamento sanzionatorio del reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato, sollevate in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 27, terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione. Le ordinanze di rimessione, infatti, presentano carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza tali da precludere lo scrutinio nel merito delle questioni. V. anche le citate ordinanze nn. 343, n. 329, n. 320 e n. 253 del 2010

**B) Dispositivo :**

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10- bis e 16, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e dell'art. 62- bis del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, concernenti il trattamento sanzionatorio del reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 27, terzo comma, e 97, primo comma, Cost., dal Giudice di Pace di Bologna, con diciotto ordinanze in data 21 ottobre 2009, e dal Giudice di Pace di Imola, con cinque ordinanze in data 10 dicembre 2009, 14 gennaio e 25 febbraio (tre ordinanze) 2010

[Corte cost. 12 gennaio 2011, n. 13]

**A)Massima/e :**

1)E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli articoli 2, 25, 27, e 117, primo comma, della Costituzione, nonché in relazione agli articoli 5 e 6 del Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata per combattere il traffico illecito di migranti via terra, via mare e via aria, ratificata con legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001) - dell'articolo 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ) della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituiscia più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. L'ordinanza di rimessione, limitandosi ad enunciare scarni e succinti elementi relativi ai fatti di cui al giudizio principale, risulta carente anche nella motivazione sulla rilevanza della questione che prospetta, così da precluderne l'esame.

2)E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 25, 27 e 97 della Costituzione, degli articoli 10- bis (limitatamente all'ipotesi di illegale trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato) e 16, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 - come, rispettivamente, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ) della legge n. 94 del 2009 e modificato dall'art. 1, comma 16, lett. b ) e comma 22, lett. o ) della medesima legge n. 94 del 2009 - nonché dell'art. 62- bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della L. 24 novembre 1999, n. 468), come introdotto dall'art. 1, comma 17, lett. d ), della predetta legge n. 94 del 2009, che consentono al giudice competente di sostituire la pena pecuniaria con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni. L'ordinanza di rimessione si limita ad una stringata enunciazione della fattispecie oggetto del giudizio principale e risulta carente anche nella motivazione sulla rilevanza della questione che prospetta, così da precluderne l'esame.

3)E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 25, secondo comma, e 97 Cost., nonché al principio costituzionale di ragionevolezza della legge penale, dell'articolo 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ) della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituiscia più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. Le ordinanze di rimessione, oltre che carenti nella descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale e nella motivazione sulla rilevanza della questione prospettata, risultano altresì prive di qualsiasi motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza della questione che sollevano, limitandosi a evocare i parametri costituzionali sopra indicati senza pronunciarsi sulle ragioni della loro asserita violazione.

**B) Dispositivo :**

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10- bis e 16, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e dell'art. 62- bis del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, sollevate, in riferimento agli artt. 32, 3, 25, 27, 97 e 117, primo comma, Cost., dal Giudice di pace di Giulianova, con ordinanza in data 23 novembre 2009, dal Giudice di pace di Nardò, con ordinanza in data 10 dicembre 2009, e dal Giudice di pace di Abbiategrosso, con tre ordinanze in data 18 febbraio 2010

**[Corte cost. 27 gennaio 2011, n. 32]**

**A) Massima/e :**

1) Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale , sollevate in relazione agli artt. 2, 3, 10, 13, 24, secondo comma, 25, commi secondo e terzo, 27, 97, secondo comma, e 111, dell'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. Le ordinanze di rimessione difettano di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta oggetto del giudizio principale - limitandosi ad affermare che si procede per il reato previsto dalla norma censurata - ed omettono altresì ogni motivazione della rilevanza - limitandosi ad asserire che la declaratoria di incostituzionalità della norma comporterebbe l'assoluzione dell'imputato -, con la conseguenza che resta inibita la necessaria verifica circa l'influenza della questione di legittimità sulla decisione richiesta al rimettente.

2) E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 97 Cost., dell'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica). L'ordinanza di rimessione riporta, ai fini della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale, un capo di imputazione che, formulato in modo alternativo, non scioglie il dubbio in ordine a quale delle due diverse ipotesi di reato - ingresso illegale o indebito trattenimento - sia stata posta in essere dall'imputato: difetta pertanto ogni concreta indicazione sulla vicenda oggetto di giudizio e sulla sua effettiva riconducibilità al paradigma punitivo considerato

3) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt. 2, 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, dell'articolo 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. I dubbi di compatibilità costituzionale della norma censurata con l'art. 2 Cost. - sul presupposto che essa, configurando come reato la fattispecie di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, lederebbe i diritti inviolabili dell'uomo ed il principio costituzionale di solidarietà -; con l'art. 3 Cost. - sotto il profilo dell'irragionevolezza della scelta legislativa, giacché l'obiettivo dell'allontanamento dello straniero clandestino dal territorio nazionale ad essa sotteso è già conseguibile tramite l'istituto dell'espulsione amministrativa -; con l'art. 25 Cost. - perché la norma darebbe vita ad una fattispecie penale discriminatoria volta a colpire non già un condotta, ma una condizione personale, per finalità di mera deterrenza, dunque, con sanzioni non riconducibili a fatti colpevoli, ma piuttosto a modi di essere - sono stati tutti già esaminati e dichiarati infondate con precedente pronuncia (sentenza n. 250 del 2010), per cui le odierne questioni, in assenza di argomenti idonei a superare quelli esposti nella citata sentenza, si rivelano manifestamente infondate.

4) Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 10 e 117 della Costituzione, dell'articolo 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. L'asserita violazione del principio di ragionevolezza - affermata dai giudici a quibus in ragione, per un verso, del divieto di applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena comminata per il reato di cui all'art. 10- bis del d.lgs. n. 286 del 1998 e, per altro verso, della facoltà del giudice di sostituire, nel caso di condanna, detta pena pecuniaria con la misura dell'espulsione dallo Stato per un periodo non inferiore a cinque anni - non deriva infatti dalla disposizione impugnata, ma, eventualmente, da norme distinte, non coinvolte nello scrutinio di costituzionalità. Infatti, la preclusione della sospensione condizionale della pena scaturisce dalla nuova lett. s-bis ) dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 274 del 2000, che attribuisce la competenza per il reato in esame al giudice di pace, rendendo così operante il disposto dell'art. 60 del medesimo decreto legislativo. La denunciata facoltà di sostituzione, a sua volta, origina non già dalla disposizione impugnata, ma da norme diverse non sottoposte a scrutinio: in specie, dall'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui - a seguito della modifica operata dalla legge n. 94 del 2009 - estende l'applicabilità dell'espulsione come sanzione sostitutiva alla contravvenzione di cui all'art. 10- bis del medesimo decreto legislativo, nonché dalla disposizione correlata dell'art. 62- bis del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della L. 24 novembre 1999, n. 468), in forza della quale - diversamente da quanto stabilito dal precedente art. 62 con riferimento alle sanzioni sostitutive previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) - «nei casi stabiliti dalla legge, il giudice di pace applica la misura sostitutiva di cui all'art. 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»

**B) Dispositivo :**

- 1) Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'artt. 10- bis del T.U. Immigrazione, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, e 25, secondo comma, 27, 97 e 117, primo comma, Cost., dal Giudice di pace di Fabriano con ordinanza in data 18 novembre 2009, dal Giudice di pace di Alessandria con ordinanza in data 18 novembre 2009, dal Giudice di pace di Città della Pieve con ordinanza in data 9 dicembre 2009, dal Giudice di pace di Ivrea con ordinanza in data 23 dicembre 2009 e dal Giudice di pace di Casale Monferrato con ordinanza in data 17 dicembre 2009
- 2) *Sono manifestamente infondate le restanti questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del T.U. Immigrazione, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 25, secondo comma, Cost., dal Giudice di pace di Fabriano con ordinanza in data 18 novembre 2009*

[Corte cost. 25 febbraio 2011, n. 64]

**A) Massima/e :**

- 1) Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 e 97 della Costituzione, dell'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. Le ordinanze di rimessione presentano infatti carenze sia in punto di descrizione della fattispecie concreta - limitandosi a riportare, nell'epigrafe, il capo di imputazione, che si rivela, tuttavia, mera e generica parafrasi della norma incriminatrice - sia in ordine alla motivazione sulla rilevanza, affermata in termini puramente assiomatici. La mancanza di ogni concreta indicazione sulle vicende oggetto dei giudizi a quibus e sulla loro effettiva riconducibilità al paradigma punitivo considerato, atta a permettere la verifica dell'asserita rilevanza delle questioni, preclude pertanto lo scrutinio nel merito delle questioni medesime.
- 2) Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt. 2, 3, 10, 25, 27 e 117 della Costituzione, dell'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) - che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato - ; dell'art. 16, comma 1, come modificato dall'art. 1, comma 16, lett. b ) e comma 22, lett. o ), della legge n. 94 del 2009, e dell'art. 62- bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a

norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), aggiunto dall'art. 1, comma 17, lett. d ) della legge n. 94 del 2009, che consentono al giudice competente di sostituire la pena pecuniaria con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni. L'ordinanza di rimessione si limita a riportare, nell'epigrafe, il capo di imputazione oggetto del giudizio principale - che tuttavia costituisce una mera e generica parafrasi della norma impugnata - ed afferma assiomaticamente la rilevanza della questione. Difettando ogni concreta indicazione sulle vicende oggetto dei giudizi a quibus e sulla loro effettiva riconducibilità al paradigma punitivo considerato, sì da consentire la verifica dell'asserita rilevanza delle questioni, risulta precluso lo scrutinio nel merito delle questioni medesime

3)Difettano del requisito della rilevanza e, pertanto, sono manifestamente inammissibili, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dell'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. Infatti, quanto alla censura inerente alla mancata previsione della non punibilità del fatto di illegittimo trattenimento commesso per «giustificato motivo», nell'ordinanza di rimessione non è stata prospettata, neppure con riguardo a mere allegazioni difensive, alcuna circostanza che, nel caso di specie, possa assumere rilievo quale «giustificato motivo» di inosservanza delle regole sul soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato. Analogamente, quanto all'ulteriore censura - afferente al previsto obbligo del giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere nel caso di avvenuta esecuzione dell'espulsione amministrativa o di respingimento dello straniero alla frontiera -, dall'ordinanza di rimessione non consta che l'imputato nel giudizio a quo sia stato effettivamente espulso o respinto, con conseguente carenza del presupposto di applicabilità della previsione normativa censurata.

4)Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt. 2, 3 e 27 della Costituzione, dell'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) - che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. In ordine alla ritenuta violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) - denunciata sulla scorta della considerazione che la norma incriminatrice perseguirebbe, nel suo complesso, un obiettivo (allontanare lo straniero illegalmente presente nel territorio dello Stato) già realizzabile con la procedura di espulsione amministrativa, avente il medesimo ambito applicativo - essa è già stata esclusa (sentenza n. 250 del 2010), sul presupposto che la considerazione, da parte del legislatore, «dell'applicazione della sanzione penale come un esito "subordinato" rispetto alla materiale estromissione dal territorio nazionale dello straniero» non comporta ancora che il procedimento penale per il reato in esame rappresenti, a priori, un mero "duplicato" della procedura amministrativa di espulsione, attesa, tra l'altro, l'impossibilità, per la pubblica amministrazione, a dare corso all'esecuzione di tutti i provvedimenti espulsivi. Analogamente, l'asserita lesione dei principi di materialità e necessaria offensività del reato - denunciata dal rimettente in riferimento all'art. 27 Cost. - è già stata disattesa in precedente pronuncia, sul presupposto che oggetto dell'incriminazione non è affatto «un modo di essere» della persona, quanto piuttosto uno specifico comportamento, trasgressivo di norme vigenti, quale quello descritto dalle locuzioni alternative «fare ingresso» e «trattenersi» contra legem nel territorio dello Stato, evidenziandosi, in generale, che il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice è agevolmente identificabile «nell'interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi

migratori, secondo un determinato assetto normativo» (sentenza n. 250 del 2010). Quanto, infine, alla denunciata lesione del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., la sua infondatezza - parimenti già oggetto di specifica statuizione (sentenza n. 250 del 2010) - discende dalla considerazione che, in materia di immigrazione, «le ragioni della solidarietà umana non possono essere affermate al di fuori di un corretto bilanciamento dei valori in gioco», rimesso alla discrezionalità del legislatore; in particolare, dette ragioni «non sono di per sé in contrasto con le regole in materia di immigrazione previste in funzione di un ordinato flusso migratorio e di un'adeguata accoglienza degli stranieri»: e ciò nella cornice di un «quadro normativo [...] che vede regolati in modo diverso - anche a livello costituzionale (art. 10, terzo comma, Cost.) - l'ingresso e la permanenza degli stranieri nel Paese, a seconda che si tratti di richiedenti il diritto di asilo o rifugiati, ovvero di c.d. "migranti economici"» (sentenza n. 250 del 2010, ordinanza n. 32 del 2011)

5) Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt. 3, 10, 27 e 117 della Costituzione, dell'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. Infatti, è già stato escluso (sentenza n. 250 del 2010) che sia censurabile sul piano della legittimità costituzionale, in rapporto al principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), la scelta di prevedere per detto reato la pena dell'ammenda, atteso che - pur se tale pena presenta un ridotta capacità dissuasiva, a fronte della condizione di insolvibilità in cui assai spesso versa il migrante irregolare e della difficoltà di convertire la pena pecuniaria ineseguita in lavoro sostitutivo o in obbligo di permanenza domiciliare - tali valutazioni attengono all'opportunità della scelta legislativa, su un piano di politica criminale e giudiziaria di per sé estraneo al sindacato di costituzionalità. Le ulteriori censure di violazione dell'art. 3 Cost. - per assenza nella descrizione del fatto incriminato della clausola «senza giustificato motivo» - e di violazione dell'art. 27 Cost. - in rapporto alla prevista declaratoria del non luogo a procedere per avvenuta espulsione dello straniero - difettano, poi, del necessario requisito della rilevanza, non risultando dall'ordinanza di rimessione né che nel caso di specie ricorrano situazioni qualificabili come «giustificato motivo» di inosservanza del preceppo, né che gli imputati nel giudizio principale siano stati materialmente espulsi. Analogamente, l'ulteriore profilo di violazione del principio di ragionevolezza - dedotto in ragione della facoltà del giudice di sostituire, nel caso di condanna, detta pena pecuniaria con la misura dell'espulsione dallo Stato per un periodo non inferiore a cinque anni - risulta manifestamente inammissibile per inconferenza della norma denunciata: invero, l'effetto censurato dal giudice a quo non deriva dalla disposizione impugnata, ma, eventualmente, da norme distinte, non coinvolte nello scrutinio di costituzionalità (segnatamente, art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 e art. 62- bis del d.lgs. n. 274 del 2000). Parimenti, la censura di violazione degli artt. 10 e 117 Cost. - derivante dall'asserito contrasto dell'incriminazione censurata con gli artt. 5 e 16 del Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico illecito di migranti, adottato il 15 dicembre 2000, ratificato e reso esecutivo con legge 16 marzo 2006, n. 146 - non è assistita dalla necessaria motivazione circa la rilevanza della questione medesima, atteso che il rimettente non ha dedotto che, nella fattispecie concreta sottoposta al suo vaglio, ricorra il presupposto di applicabilità delle norme internazionali pattizie evocate: vale a dire, che gli imputati nel giudizio a quo siano stati oggetto delle condotte di traffico di migranti descritte dall'art. 6 del citato Protocollo

**B) Dispositivo :**

- 1) Sono manifestamente inammissibili le *questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis* del TU Immigrazione, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 e 97 Cost., dal Giudice di pace di Lecco, sezione distaccata di Missaglia, con ordinanza in data 26 novembre 2009, e dal Giudice di pace di Pordenone con tredici ordinanze in data 8 ottobre 2009
- 2) Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10-bis e 16, comma 1, del TU Immigrazione, e dell'art. 62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 25, 27 e 117 Cost., dal Giudice di pace di Taranto con ordinanza in data 5 febbraio 2010
- 3) *Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis* del TU Immigrazione, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 (quanto alla carenza di fondamento razionale dell'incriminazione) e 27 (quanto alla violazione dei principi di materialità e necessaria offensività del reato) Cost., dal Giudice di pace di Taranto con ordinanza in data 5 febbraio 2010
- 4) *Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis* del TU Immigrazione, sollevate, in riferimento agli artt. 3 (quanto ai residui profili), 10, 27 (quanto ai residui profili) e 117 Cost., dal Giudice di pace di Taranto con ordinanza in data 5 febbraio 2010

[Corte cost. 25 febbraio 2011, n. 65]

**A) Massima/e :**

- 1) Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, dell'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), il quale punisce a titolo di contravvenzione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta dello straniero che fa ingresso o si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni dettate dal medesimo testo unico; nonché dell'art. 16, comma 1, come modificato dall'art. 1, comma 16, lett. b ) e comma 22, lett. o ), della legge n. 94 del 2009, e dell'art. 62- bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), aggiunto dall'art. 1, comma 17, lett. d ) della legge n. 94 del 2009, che consentono al giudice competente di sostituire la pena pecuniaria con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni. L'ordinanza di rimessione omette qualsiasi descrizione della fattispecie devoluta al giudizio principale ed inoltre non vengono esplicitate le ragioni per le quali la questione di legittimità costituzionale sarebbe rilevante nel giudizio stesso, cosicché l'atto di rimessione risulta privo degli indispensabili requisiti per consentire il preliminare scrutinio relativo al nesso di pregiudizialità tra la questione sollevata e la decisione che il giudice rimettente

è chiamato ad adottare.

2) E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 25, 27, 97, 111 e 117 Cost., dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), il quale punisce a titolo di contravvenzione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta dello straniero che fa ingresso o si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni dettate dal medesimo testo unico. Il giudice a quo , infatti, si è limitato a pronunciare una ordinanza di rimessione che consta del solo dispositivo, essendo totalmente priva di qualsiasi descrizione dei fatti di causa e di motivazione tanto sulla rilevanza che sulla non manifesta infondatezza della questione, enunciata solo attraverso il richiamo degli articoli di legge che si assumono in contrasto con i numerosi parametri indicati

**B) Dispositivo :**

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10-bis e 16, comma 1, del TU Immigrazione, e dell'art. 62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost., dal Giudice di pace di Montepulciano, con ordinanza in data 8 aprile 2010, e, in riferimento agli articoli 2, 3, 10, 25, 27, 97, 111 e 117 Cost., dal Giudice di pace di Palermo, con ordinanza in data 18 dicembre 2009

[Corte cost. 3 marzo 2011, n. 72]

**A) Massima/e :**

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 24, 25 e 111, commi primo e secondo, della Costituzione, dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. Infatti, nella prima delle due ordinanze di rimessione all'origine del giudizio, il difetto di descrizione della fattispecie è pressoché totale, in quanto il rimettente non riporta il capo d'imputazione né tantomeno descrive l'effettiva condotta contestata all'imputato; nella seconda - in cui difetta ogni motivazione in ordine alla rilevanza della questione - il rimettente descrive invece la fattispecie concreta in modo contraddittorio, non chiarendo se la condotta contestata all'imputato sia quella di ingresso illegale o, piuttosto, di indebito trattenimento nel territorio dello Stato, circostanza, questa, che assume particolare rilievo, posto che le questioni sollevate attengono alla mancanza dell'esimente del giustificato motivo. Tali carenze rendono impossibile il controllo sulla effettiva rilevanza delle questioni e, pertanto, precludono alla Corte lo scrutinio nel merito delle questioni medesime

**B) Dispositivo :**

*Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'artt. 10-bis del TU Immigrazione, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 24, 25 e 111, commi primo e secondo, Cost., dal Giudice di pace di Genova, con ordinanza in data 9 dicembre 2009 e dal Giudice di pace di Isernia, con ordinanza in data 12 febbraio 2010*

**[Corte cost. 3 marzo 2011, n. 75]**

**A) Massima/e :**

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dell'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come introdotto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui non prevede il «giustificato motivo» quale esimente della condotta sanzionata. I provvedimenti di rimessione sono infatti carenti sia nella descrizione della concreta fattispecie cui si riferiscono, sia nella motivazione addotta in punto di rilevanza - di talché resta inibita, per la Corte, la necessaria verifica circa l'influenza della questione di legittimità sulla decisione richiesta al rimettente - sia, infine, nella esposizione delle ragioni di conflitto tra la norma censurata ed i parametri costituzionali evocati.

**B) Dispositivo :**

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'artt. 10-bis del TU Immigrazione, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 24, 25 e 111, commi primo e secondo, Cost., dal Giudice di pace di La Spezia, con undici ordinanze, in data 1° dicembre 2009 (quattro ordinanze) e 4 maggio 2010 (sette ordinanze)

**[Corte cost. 11 marzo 2011, n. 84]**

**A) Massima/e :**

1) Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli

artt. 2, 3, 27 e 117 della Costituzione, dell'articolo 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), sollevate in un procedimento penale a carico di tre soggetti, di minore età, imputati del reato di cui alla norma censurata «per aver fatto ingresso nel territorio dello Stato Italiano in condizioni di clandestinità». L'ordinanza di rimessione presenta infatti gravi carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta, in quanto si limita a riprodurre nell'epigrafe il capo d'imputazione, a sua volta circoscritto ad una parafrasi della norma incriminatrice, senza alcun cenno alla vicenda che ha dato origine al giudizio e alla sua riconducibilità al paradigma punitivo censurato, così da precludere alla Corte il necessario controllo in punto di rilevanza della questione

2) Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 117 della Costituzione, dell'articolo 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica). Quanto alla preseta violazione del principio di uguaglianza e del principio di personalità della responsabilità penale per effetto dell'applicazione della norma censurata - derivante, a parere dei giudici a quibus , dalle circostanze: che l'accertamento giurisdizionale di condotte identiche produrrebbe effetti diversi (sentenza di condanna o, se l'autore dell'azione criminosa sia già stato espulso o respinto, di non luogo a procedere), in ragione dell'esecuzione di provvedimenti (espulsione o respingimento) rimessi alla discrezionalità e alla disponibilità di mezzi dell'autorità amministrativa, a prescindere della volontà e dell'azione del reo; che, inoltre, non sarebbe attribuita alcuna rilevanza alla presenza di giustificati motivi idonei a determinare le condotte oggetto dell'incriminazione; che, infine, sarebbe irragionevolmente preclusa all'agente la possibilità di estinguere il reato mediante oblazione -, la questione è prospettata in termini astratti ed ipotetici, considerato che, dalle ordinanze di rimessione, non risulta né che il giudice abbia acquisito «la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento», presupposto indefettibile, ai sensi dell'art. 10- bis , comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, per la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere; né che sia stata prospettata alcuna circostanza idonea ad assumere rilievo quale "giustificato motivo" e neppure che gli imputati abbiano presentato domanda di oblazione, sicché le relative questioni sollevate risultano prive di attuale rilevanza o comunque non consentono il necessario controllo al riguardo. Quanto, poi, alla preseta violazione dell'art. 117 Cost., con riguardo agli obblighi internazionali assunti dall'Italia in materia di trattamento dei migranti - e segnatamente, secondo i giudici rimettenti, con riferimento all'art. 6 del Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transazionale organizzata per combattere il traffico illecito di migranti (adottato dall'Assemblea generale il 15 dicembre 2000, ratificato e reso esecutivo con legge 16 marzo 2006, n. 146) - la manifesta inammissibilità della questione in relazione al parametro indicato discende dalla circostanza che dall'ordinanza di rimessione non si desume che l'imputato sia stato oggetto di traffico illecito ai sensi del citato art. 6. Quanto, infine, alla ritenuta violazione dell'art. 3 Cost. per irragionevole disparità di trattamento sotto il profilo sanzionatorio - considerato nel suo complesso, cioè comprensivo non solo della pena dell'ammenda ma anche del divieto di applicare il beneficio della sospensione condizionale di detta pena, nonché della facoltà concessa al giudice di pace di sostituire la pena pecuniaria con una sanzione più grave qual è l'espulsione dallo Stato per un periodo non inferiore a cinque anni - la questione è manifestamente inammissibile in quanto la lesione costituzionale denunciata non deriva comunque dalla disposizione impugnata, ma, eventualmente, da norme distinte, non coinvolte nello scrutinio di costituzionalità. Tali sono l'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui - a seguito della modifica operata dalla legge n. 94 del 2009 - estende l'applicabilità dell'espulsione come sanzione sostitutiva alla contravvenzione di cui all'art. 10- bis del detto decreto legislativo, nonché la correlata disposizione

dell'art. 62- bis del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), in forza della quale - diversamente da quanto stabilito dal precedente art. 62 con riferimento alle sanzioni sostitutive previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) - «nei casi stabiliti dalla legge, il giudice di pace applica la misura sostitutiva di cui all'art. 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

3)Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt. 2, 3, 25, 27 e 97 della Costituzione, dell'articolo 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica). I dubbi di compatibilità costituzionale della norma censurata con l'art. 2 Cost. - sul presupposto che essa, configurando come reato la fattispecie di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, lederebbe i diritti inviolabili dell'uomo ed il principio costituzionale di solidarietà -; con l'art. 3 Cost. - sotto il profilo dell'irragionevolezza della scelta legislativa, volta a criminalizzare l'ingresso e la permanenza clandestini nello Stato italiano, pure in presenza di istituti espulsivi di natura amministrativa-; con gli artt. 25 e 27 Cost. - ritenendo violato il principio di offensività del reato, in forza del quale al legislatore sarebbe preclusa l'introduzione, per finalità di mera deterrenza, di sanzioni non ricollegabili a fatti colpevoli, ma piuttosto a modi di essere ovvero ad una mera disobbedienza priva di disvalore (anche potenziale) per un determinato bene giuridico - sono stati tutti già esaminati e dichiarati infondati con precedente pronuncia di questa Corte (sentenza n. 250 del 2010), per cui le odierni questioni, in assenza di argomenti idonei a superare quelli esposti nella citata sentenza, si rivelano manifestamente infondate. Quanto, infine, alla ritenuta violazione dell'art. 97 Cost. - sul presupposto che la norma censurata sarebbe diretta ad ottenere l'espulsione dello straniero, cioè un risultato già conseguibile con la procedura amministrativa, per cui il procedimento penale costituirebbe un semplice duplicato - la questione, sotto tale profilo, è manifestamente infondata per l'inconferenza del parametro evocato, perché il principio del buon andamento è riferibile all'amministrazione della giustizia soltanto per quanto attiene all'organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari, non all'attività giurisdizionale in senso stretto

## B) Dispositivo :

1)Sono manifestamente inammissibili *le questioni di legittimità costituzionale dell'artt. 10-bis del TU Immigrazione*, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, 117 Cost., dal Tribunale per i minorenni di Lecce, con ordinanza in data 29 aprile 2010

2)Sono manifestamente inammissibili *le questioni di legittimità costituzionale dell'artt. 10-bis del TU Immigrazione*, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, 117 Cost., dai Giudici di pace di Lecce e di Pontassieve, con ordinanze in data, rispettivamente, 19 aprile 2010 e 11 maggio 2010

3)*Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'artt. 10-bis del TU Immigrazione*, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 27, 97 Cost., dai Giudici di pace di Lecce e di Pontassieve, con ordinanze in data, rispettivamente, 19 aprile 2010 e 11 maggio 2010

**A)Massima/e :**

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli articoli 2, 3, 25, secondo comma, e 97 della Costituzione, nonché al «principio costituzionale di ragionevolezza della legge penale», dell'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica). Le ordinanze di rimessione risultano invero di contenuto sostanzialmente identico a quello di altre, emesse dallo stesso giudice rimettente, con le quali sono state sollevate questioni già dichiarate manifestamente inammissibili per irrilevanza, in ragione dell'omessa o carente descrizione della concreta fattispecie sottoposta a giudizio (vedi ordinanze n. 253 del 2010 e n. 3 del 2011).

**B) Dispositivo :**

*E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'artt. 10-bis del TU Immigrazione, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 97Cost., dal Giudice di pace di Vigevano, con ordinanze in data 18 e 25 (due ordinanze) gennaio, 15 marzo, 26 aprile, 3 (due ordinanze) e del 10 maggio 2010*

**[Corte cost. 21 marzo 2011, n. 95]**

**A)Massima/e :**

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'10- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, che configura come reato la fattispecie di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, sollevate in riferimento agli articoli 2, 3, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione. Invero, il rimettente trascura in toto la descrizione delle fattispecie sulle quali è stato chiamato a pronunciarsi, in violazione del principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, precludendo alla Corte il necessario controllo in punto di rilevanza. In senso analogo v., citate, ex plurimis , ordinanze nn. 6 e 3 del 2011; nn. 343, 318, 85 del 2010; nn. 211, 201 e 191 del 2009

**B) Dispositivo :**

*Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'artt. 10-bis del TU*

Immigrazione, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 27 Cost., dal Giudice di pace di Pistoia, con sei ordinanze in data 15 febbraio 2010

**[Corte cost. 24 marzo 2011, n. 100]**

**A)Massima/e :**

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3 e 25, della Costituzione, dell'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. Infatti, tutte le ordinanze di rimessione presentano carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza, in quanto il capo d'imputazione è formulato in modo talmente generico da essere identico per ognuna di esse, senza che la successiva descrizione del fatto, specifica per ognuna delle ordinanze, sia, in ogni caso, sufficiente a descrivere compiutamente la fattispecie.Tali carenze rendono impossibile il controllo sulla effettiva rilevanza delle questioni e, pertanto, precludono alla Corte lo scrutinio nel merito delle questioni medesime

**B) Dispositivo :**

*Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'artt. 10-bis del TU Immigrazione, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 25 Cost., dal Giudice di pace di Gallarate, con tredici ordinanze, in data 4 febbraio 2010 (quattro ordinanze), 11 marzo 2010, 22 aprile 2010 (tre ordinanze) e 11 maggio 2010 (cinque ordinanze)*

**[Corte cost. 13 aprile 2011, n. 131]**

**A)Massima/e :**

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, dell'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. Tutte le ordinanze di rimessione si limitano a riportare un generico capo d'imputazione senza fare alcun riferimento alla vicenda concreta oggetto del giudizio e, dunque, presentano inemendabili carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza, tali da precludere la necessaria verifica circa l'influenza della questione di legittimità sulla decisione richiesta al rimettente e, quindi, lo scrutinio nel merito delle questioni.

#### **B) Dispositivo :**

*Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'artt. 10-bis del TU Immigrazione, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost., dal Giudice di pace di Gallina con ordinanza del 14 maggio 2010 e dal Giudice di pace di Albano Laziale con ordinanze in data 26 maggio e 7 luglio 2010*

**[Corte cost. 13 aprile 2011, n. 135]**

#### **A) Massima/e :**

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in relazione agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 117 primo comma, della Costituzione (quanto a quest'ultimo, in riferimento alle norme del Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico illecito dei migranti del 15 novembre 2000) - dell'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. L'ordinanza di rimessione, per un verso, si limita a riprodurre il capo di imputazione che, a sua volta, si risolve in una mera e generica parafrasi della norma incriminatrice, senza aggiungere alcunché sul fatto oggetto della contestazione e sulla sua effettiva riconducibilità al paradigma punitivo censurato; per altro verso, si limita a far cenno alla circostanza che, nel giudizio a quo , si procede per il «reato di ingresso/soggiorno illegale nel territorio dello Stato», di cui all'art. 10- bis del d.lgs. n. 286 del 1998, dal che deriverebbe la sicura rilevanza della questione sollevata. Le suddette carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza

precludono lo scrutinio nel merito della questione.

**B) Dispositivo :**

*Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'artt. 10-bis del TU Immigrazione, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., dal Giudice di pace di Tirano, con ordinanza in data 21 maggio 2010*

**[Corte cost. 20 aprile 2011, n. 144]**

**A) Massima/e :**

1) Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate in relazione agli artt. 2, 3, 10, 11, 13, 24, 25, 27, 80, 87 e 117 della Costituzione (quanto a quest'ultimo, in riferimento alle norme internazionali pattizie di cui agli artt. 5 e 16 del Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico illecito dei migranti, e all'art. 7 della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989, sui diritti del fanciullo) - dell'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. Le ordinanze di rimessione presentano infatti carenze sia in punto di descrizione della fattispecie concreta - limitandosi a riportare, nell'epigrafe, il capo di imputazione, che si rivela, tuttavia, mera e generica parafrasi della norma incriminatrice - sia in ordine alla motivazione sulla rilevanza, affermata in termini puramente assiomatici. La mancanza di ogni concreta indicazione sulle vicende oggetto dei giudizi a quibus e sulla loro effettiva riconducibilità al paradigma punitivo considerato, atta a permettere la verifica dell'asserita rilevanza delle questioni sia nel loro complesso che in rapporto alle singole censure prospettate, preclude pertanto lo scrutinio nel merito delle questioni medesime.

2) Le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt. 2, 3, 25, 27, 30, 32, 97 e 117 della Costituzione (quanto a quest'ultimo, in riferimento all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e all'art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989 sui diritti dell'infanzia, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176), dell'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) - che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato - e dell'art. 16, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998, come

modificato dall'art. 1, comma 16, lett. b ) e comma 22, lett. o ), della legge n. 94 del 2009 - che consente al giudice di sostituire la pena pecuniaria con la misura dell'espulsione - sono manifestamente inammissibili. Il giudice a quo , infatti, non può conoscere della fattispecie criminosa prevista dalla norma censurata, in quanto palesemente incompetente per materia, con conseguente irrilevanza delle questioni stesse. Invero, a norma dell'art. 4, comma 2, lett. s-bis ), del d.lgs. n. 274 del 2000, la fattispecie contravvenzionale oggetto di censura è di competenza del giudice di pace ed il Tribunale rimettente - nel ritenersi comunque abilitato a pronunciare sulla contravvenzione in questione in base ai principi in tema di competenza per connessione, anche dopo l'avvenuta separazione del relativo processo per l'asserita operatività del principio della perpetuatio iurisdictionis - omette di considerare, da un lato, che fra i procedimenti di competenza del giudice di pace e i procedimenti di competenza di altro giudice la connessione opera solo nel caso di reati commessi con una sola azione od omissione, ipotesi, questa, non ravvisabile nella specie, stante la natura degli altri reati contestati all'imputato; dall'altro lato, che - con disposizione derogatoria rispetto all'ordinaria disciplina della cosiddetta incompetenza per eccesso (art. 23, comma 2, cod.proc. pen.) - l'art. 48 del d.lgs. n. 274 del 2000 stabilisce che, «in ogni stato e grado del processo, se il giudice ritiene che il reato appartiene alla competenza del giudice di pace, lo dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero».

3)Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate in relazione agli artt. 3, 27, e 117 della Costituzione (quanto a quest'ultimo, in riferimento alle norme internazionali pattizie di cui agli artt. 5, 6 e 16 del Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico illecito dei migranti del 15 novembre 2000) - dell'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. Invero, quanto alla censura inherente alla mancata previsione della non punibilità del fatto commesso per «giustificato motivo», formulata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., essa difetta di rilevanza, in quanto nelle ordinanze di rimessione non viene prospettata - neppure con riguardo a mere allegazioni difensive - la sussistenza di alcuna circostanza che, nei casi di specie, possa assumere rilievo quale «giustificato motivo» di inosservanza del preceitto. Analogamente, quanto alla censura, formulata in riferimento all'art. 3 Cost., afferente al previsto obbligo del giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere nel caso di avvenuta esecuzione dell'espulsione o di respingimento dello straniero alla frontiera, dall'ordinanza di rimessione non consta che l'imputato nel giudizio a quo sia stato effettivamente espulso o respinto, con conseguente carenza del presupposto di applicabilità della previsione normativa censurata. Difetta altresì di rilevanza la questione inherente alla preclusione dell'oblazione per la contravvenzione in esame, sollevata in relazione all'art. 3 Cost., giacché dall'ordinanza di rimessione non risulta che l'imputato nel giudizio a quo abbia concretamente presentato domanda di oblazione. Risulta, infine, del pari manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la censura di violazione dell'art. 117 Cost., a fronte dell'asserito contrasto dell'incriminazione censurata con gli artt. 5 e 16 del Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale per combattere il traffico illecito di migranti, adottato il 15 dicembre 2000, ratificato e reso esecutivo con legge 16 marzo 2006, n. 146: a prescindere da ogni rilievo in ordine alla fondatezza della dogliananza, è invero dirimente la constatazione che il rimettente non ha dedotto che, nella fattispecie concreta sottoposta al suo vaglio, ricorra il presupposto di applicabilità delle norme pattizie evocate, vale a dire che gli imputati nel giudizio a quo siano stati oggetto delle condotte di traffico di migranti descritte dall'art. 6 del citato Protocollo. - Sulla manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, in ipotesi in cui, nell'ordinanza di rimessione, non venga prospettata - neppure con

riguardo a mere allegazioni difensive - la sussistenza di alcuna circostanza che possa assumere rilievo quale «giustificato motivo» di inosservanza del precezzo, v. le richiamate ordinanze n. 84 e n. 64 del 2011, n. 318 del 2010. - Sulla manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza allorquando dall'ordinanza di rimessione non consti che l'imputato nel giudizio a quo sia stato effettivamente espulso o respinto, con conseguente carenza del presupposto di applicabilità della previsione normativa censurata, v. sentenza n. 250 del 2010 ed ordinanze n. 84 e n. 64 del 2011, richiamate in pronuncia. - Sulla manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza della questione inerente alla preclusione dell'oblazione per la contravvenzione in esame allorquando dall'ordinanza di rimessione non risulti che l'imputato nel giudizio a quo abbia concretamente presentato domanda di oblazione, v. la richiamata ordinanza n. 321 del 2010.

4) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt. 2, 3, 25 e 27 della Costituzione, dell'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) - che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato - e dell'art. 16, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 1, comma 16, lett. b ) e comma 22, lett. o ), della legge n. 94 del 2009, nonché dell'art. 62- bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), aggiunto dall'art. 1, comma 17, lett. d ) della legge n. 94 del 2009, che consentono al giudice competente di sostituire la pena pecuniaria con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni. In ordine alla ritenuta violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) - denunciata sulla scorta della considerazione che la norma incriminatrice perseguirebbe, nel suo complesso, un obiettivo (allontanare lo straniero illegalmente presente nel territorio dello Stato) già realizzabile con la procedura di espulsione amministrativa, avente il medesimo ambito applicativo - essa, con precedenti decisioni, è già stata esclusa sul presupposto che la considerazione, da parte del legislatore, «dell'applicazione della sanzione penale come un esito "subordinato" rispetto alla materiale estromissione dal territorio nazionale dello straniero» non comporta ancora che il procedimento penale per il reato in esame rappresenti, a priori , un mero "duplicato" della procedura amministrativa di espulsione, attesa, tra l'altro, l'impossibilità, per la pubblica amministrazione, a dare corso all'esecuzione di tutti i provvedimenti espulsivi (sentenza n. 250 del 2010; ordinanze n. 84, n. 64 e n. 32 del 2011, n. 321 del 2010). In ordine alle censure di violazione del medesimo art. 3 e dell'art. 27 Cost. - prospettate sul rilievo che l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato non sarebbero, di per sé, sintomatici della pericolosità sociale dello straniero - è da ribadirsi, secondo quanto già rilevato in precedente statuizione (sentenza n. 250 del 2010), come la contravvenzione di cui all'art. 10- bis del d.lgs. n. 286 del 1998 prescinda «da una accertata o presunta pericolosità dei soggetti responsabili», limitandosi a reprimere, al pari della generalità delle norme incriminatrici, la commissione di un fatto antigiuridico, offensivo di un interesse reputato meritevole di tutela: violazione riscontrabile indipendentemente dalla personalità dell'autore. Analogamente, l'asserita lesione dei principi di materialità e necessaria offensività del reato - denunciata da alcuni dei rimettenti in riferimento agli artt. 25 e 27 Cost. - è già stata disattesa in precedenti pronunce sul presupposto che oggetto dell'incriminazione non è affatto «un modo di essere» della persona, quanto piuttosto uno specifico comportamento, trasgressivo di norme vigenti, quale quello descritto dalle locuzioni alternative «fare ingresso» e «trattenersi» contra legem nel territorio dello Stato, evidenziandosi, in generale, che il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice è agevolmente identificabile «nell'interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori, secondo un determinato assetto normativo» (sentenza n. 250 del 2010; ordinanze n. 84 e n. 64 del 2011, n. 321 del 2010). Quanto, infine, alla denunciata lesione del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., la sua

infondatezza - parimenti già oggetto di specifiche statuzioni (sentenza n. 250 del 2010; ordinanze n. 84, n. 64 e n. 32 del 2011) - discende dalla considerazione che, in materia di immigrazione, «le ragioni della solidarietà umana non possono essere affermate al di fuori di un corretto bilanciamento dei valori in gioco», rimesso alla discrezionalità del legislatore; in particolare, dette ragioni «non sono di per sé in contrasto con le regole in materia di immigrazione previste in funzione di un ordinato flusso migratorio e di un'adeguata accoglienza degli stranieri»: e ciò nella cornice di un «quadro normativo [...] che vede regolati in modo diverso - anche a livello costituzionale (art. 10, terzo comma, Cost.) - l'ingresso e la permanenza degli stranieri nel Paese, a seconda che si tratti di richiedenti il diritto di asilo o rifugiati, ovvero di c.d. "migranti economici"» (sentenza n. 250 del 2010, ordinanza n. 32 del 2011). D'altro canto, le ragioni della solidarietà trovano espressione - oltre che nella disciplina dei divieti di espulsione e di respingimento e del ricongiungimento familiare - nell'applicabilità, allo straniero irregolare, della normativa sul soccorso al rifugiato e la protezione internazionale, di cui al d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisogna di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), fatta espressamente salva dal comma 6 dello stesso art. 10- bis del d.lgs. 286 del 1998, che prevede la sospensione del procedimento penale per il reato in esame nel caso di presentazione della relativa domanda e, nell'ipotesi di suo accoglimento, la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere.

- Sulla esclusione della denunciata irragionevolezza della norma incriminatrice (art. 10- bis del d.lgs. 286 del 1998), in ragione dell'obiettivo perseguito (allontanamento dello straniero illegalmente presente nel territorio dello Stato) già realizzabile con la procedura di espulsione amministrativa, v. sentenza n. 250 del 2010; ordinanze n. 84, n. 64 e n. 32 del 2011; n. 321 del 2010, richiamate nella pronuncia. - Per l'affermazione che la norma incriminatrice censurata si limita a reprimere la commissione di un fatto antigiuridico indipendentemente dalla personalità dell'autore, v. la richiamata sentenza n. 250 del 2010. - Sulla esclusione dell'asserita lesione dei principi di materialità e necessaria offensività del reato da parte della norma incriminatrice censurata, v. sentenza n. 250 del 2010; ordinanze n. 84 e n. 64 del 2011; n. 321 del 2010, tutte richiamate nella pronuncia. - Per l'esclusione della violazione, da parte delle norme censurate, del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., v. sentenza n. 250 del 2010; ordinanze n. 84, n. 64 e n. 32 del 2011, richiamate nella pronuncia.

5)È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione all'art. 25, secondo comma, Cost., dell'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. E' infatti da escludersi l'asserita violazione del principio di irretroattività della norma incriminatrice, formulata dal giudice a quo , in quanto, da un lato, la previsione punitiva in esame si applica - conformemente alle regole generali - ai soli fatti di ingresso e di trattenimento successivi alla sua entrata in vigore; dall'altro, l'impossibilità di stabilire, nel caso oggetto di giudizio - secondo quanto riferisce il rimettente - se l'imputato abbia fatto ingresso in Italia prima o dopo tale data rappresenta un problema di carattere probatorio, risolubile con l'applicazione del canone in dubio pro reo , salvo, peraltro, la verifica della responsabilità penale dello straniero per il trattenimento nel territorio nazionale anche nel periodo posteriore all'introduzione della nuova previsione punitiva

## B) Dispositivo :

1) Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10-bis e 16, comma 1, del TU Immigrazione, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 13, 24, 25, 27, 30, 32, 80, 87, 97 e 117, Cost., dal Tribunale di Modena, con ordinanza in data 4 novembre 2009 e dai Giudici di pace di Marano di Napoli, di Chiavenna e di Valdagno, con ordinanze in data, rispettivamente, 20 novembre 2009, 13 aprile 2010 e 23 marzo 2010 (quattro ordinanze)

2) *Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'artt. 10-bis del TU Immigrazione, sollevate, in riferimento agli artt. 3 (quanto alla mancata previsione della non punibilità del fatto commesso per «giustificato motivo», al non luogo a procedere per avvenuta espulsione e alla preclusione dell'oblazione), 27 (quanto alla mancata previsione della non punibilità del fatto commesso per giustificato motivo) e 117, Cost., dai Giudici di pace di Agrigento e Cagliari, con ordinanze in data, 15 dicembre 2009 e 11 marzo 2010*

3) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10-bis, 16, comma 1, del TU Immigrazione, e 62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 (quanto ai residui profili), 25 e 27 (quanto ai residui profili) Cost., dal Tribunale di Modena, con ordinanza in data 4 novembre 2009 e dai Giudici di pace di Agrigento, Cagliari e Pistoia, con ordinanze in data, rispettivamente, 4 novembre 2009, 11 marzo 2010 e 25 febbraio 2010 (cinque ordinanze)

[Corte cost. 20 aprile 2011, n. 149]

**A) Massima/e :**

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 25, secondo e terzo comma, 27, 97 e 117, primo comma, della Costituzione (quanto a quest'ultimo, in riferimento alle norme internazionali pattizie di cui agli artt. 5, 6 e 16 del Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 15 novembre 2000), dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. Le ordinanze di rimessione presentano infatti carenze sia in punto di descrizione della fattispecie concreta - limitandosi a riportare, nell'epigrafe, il capo di imputazione, che si rivela, tuttavia, mera e generica parafrasi della norma incriminatrice - sia in ordine alla motivazione sulla rilevanza, affermata in termini puramente assiomatici. La mancanza di ogni concreta indicazione sulle vicende oggetto dei giudizi a quibus e sulla loro effettiva riconducibilità al paradigma punitivo considerato, atta a permettere la verifica dell'asserita rilevanza delle questioni, preclude pertanto lo scrutinio nel merito delle questioni medesime.

**B) Dispositivo :**

*Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'artt. 10-bis del TU Immigrazione, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 25, secondo e terzo comma, 27, 97, 111 e 117, primo comma, Cost., dai Giudici di pace di Vigevano, Orvieto e Sondrio, con ordinanze in data 26 aprile 2010, 8 giugno 2010 e 19 ottobre 2009*

**[Corte cost. 21 aprile 2011, n. 154]**

**A) Massima/e :**

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 25, secondo e terzo comma, 27, e 111 della Costituzione, dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. Le ordinanze di rimessione, infatti, risultando carenti nella descrizione dei fatti di cui ai relativi giudizi, nonché nella motivazione sulla rilevanza della questione che sollevano, precludono lo scrutinio nel merito delle questioni medesime

**B) Dispositivo :**

*Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'artt. 10-bis del TU Immigrazione, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, Cost., dal Giudice di pace di Chioggia, con ordinanza in data 25 marzo 2010, e, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 25, secondo e terzo comma, («in relazione agli articoli 13 e 27 Cost.»), nonché all'articolo 111 Cost., dal Giudice di pace di Orvieto, con ordinanza in data 18 maggio 2010*

**[Corte cost. 21 aprile 2011, n. 154]**

**A) Massima/e :**

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui tale norma - che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato - non prevede il «giustificato motivo» quale esimente della condotta sanzionata, al pari di quanto invece previsto nell'art. 14, comma 5- ter , dello stesso d.lgs. n. 286 del 1998, e pur collocandosi la norma censurata in posizione di «minor gravità» rispetto a quest'ultima. Invero, ciascuno dei provvedimenti di rimessione è carente sia nella descrizione della concreta fattispecie cui si riferisce, sia nella motivazione in punto di rilevanza - così precludendo la necessaria verifica circa l'influenza della questione di legittimità sulla decisione richiesta al rimettente -, sia, infine, nella esplicitazione delle ragioni di conflitto tra la norma censurata ed i parametri costituzionali evocati: con la conseguenza che resta inibito lo scrutinio nel merito delle questioni medesime

**B) Dispositivo :**

*Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'artt. 10-bis del TU Immigrazione, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, Cost., dal Giudice di pace di Chioggia, con ordinanza in data 25 marzo 2010, e, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dal Giudice di pace di La Spezia, con tre ordinanze in data 1° giugno 2010*

**[Corte cost. 6 maggio 2011, n. 161]**

**A)Massima/e :**

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10- bis e 16, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e dell'art. 62- bis del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, concernenti il trattamento sanzionatorio del reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 27 e 97 della Costituzione. Le ordinanze di rimessione, infatti, presentano carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza tali da precludere lo scrutinio nel merito delle questioni.

**B) Dispositivo :**

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10-bis, 16, comma 1, del TU Immigrazione, e 62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 27 e 97 Cost., dal Tribunale di Modena, con ordinanza in data

4 novembre 2009 e dai Giudici di pace di Imola, con cinque ordinanze in data 25 marzo 2010 e 22 aprile 2010 (quattro ordinanze) e Alessano, con quattro ordinanze in data 21 settembre 2010

**[Corte cost. 6 maggio 2011, n. 162]**

**A)Massima/e :**

1)Benché il rimettente abbia indicato nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, quale oggetto della censura, esclusivamente la norma di cui all'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), dall'intero contesto del provvedimento si desume con chiarezza come le doglianze riguardino anche le altre norme citate nell'ordinanza medesima - vale a dire: l'art. 16, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 1, comma 16, lett. b ) e comma 22, lett. o ), della legge n. 94 del 2009; l'art. 1-ter , commi 1 e 8, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali); l'art. 62- bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), aggiunto dall'art. 1, comma 17, lett. d ), della legge n. 94 del 2009 -, sicché esse vanno ritenute oggetto del sindacato di legittimità costituzionale in relazione agli evocati parametri di cui agli artt. 2, 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.

2)Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 25, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dell'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. Infatti, per un verso, l'ordinanza di rimessione omette qualsiasi descrizione della fattispecie cui la norma censurata dovrebbe applicarsi, precludendo così il necessario controllo in punto di rilevanza; per altro verso, il rimettente non espone alcuna motivazione autosufficiente a sostegno dei dubbi di legittimità costituzionale, limitandosi a rinviare alle deduzioni del pubblico ministero, peraltro non riportate neppure per sintesi nel provvedimento, il cui apparato argomentativo si esaurisce in un mero elenco dei parametri costituzionali invocati e nell'assiomatica asserzione che la norma censurata sarebbe in contrasto con essi.

3)Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, degli articoli: 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica; 16, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 1, comma 16, lett. b ) e comma 22, lett. o ), della legge n. 94 del 2009; 1- ter , commi 1 e 8, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali); 62- bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), aggiunto dall'art. 1, comma 17, lett. d ), della legge n. 94 del 2009. Nell'ordinanza di rimessione manca qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta da cui la questione ha preso le mosse, onde resta preclusa ogni possibilità di controllo sulla rilevanza della medesima, né è dato cogliere la pertinenza delle disposizioni censurate rispetto alla fattispecie portata all'esame del giudicante, non essendo spiegato se di quelle norme egli debba fare applicazione.

**B) Dispositivo :**

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10-bis, 16, comma 1, del TU Immigrazione, e 62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 97 primo comma, Cost., dai Giudici di pace di Rivarolo Canavese e Vergato, con ordinanze in data 7 e 27 maggio 2010

[Corte cost. 15 giugno 2011, n. 193]

**A) Massima/e :**

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt. 2, 3, 25 e 27 della Costituzione, dell'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. Infatti, l'ordinanza di rimessione presenta carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza tali da precludere lo scrutinio nel merito delle questioni, in quanto il rimettente si limita a riportare un generico capo d'imputazione e non riferisce in modo esaustivo la vicenda concreta oggetto del giudizio, sicché, in mancanza di riferimenti specifici alla fattispecie concreta che ha dato origine all'imputazione, resta inibita la necessaria verifica circa l'influenza della questione di legittimità sulla decisione richiesta al giudice a quo

**B) Dispositivo :**

*Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'artt. 10-bis del TU Immigrazione, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 25 e 27 Cost., dal Giudice di pace di Firenze, con ordinanza in data 14 gennaio 2010*

**[Corte cost. 6 luglio 2011, n. 200]**

**A) Massima/e :**

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt. 2, 3, 10, 13, 25, 27 e 97 della Costituzione, degli articoli: 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica; 16, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 1, comma 16, lett. b ) e comma 22, lett. o ), della legge n. 94 del 2009; 62- bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), aggiunto dall'art. 1, comma 17, lett. d ), della legge n. 94 del 2009. Infatti, i giudici rimettenti si limitano a riportare, nell'epigrafe delle loro ordinanze, il capo di imputazione attraverso una generica parafrasi del testo della norma incriminatrice, affermando la rilevanza delle questioni in termini puramente assiomatici, cosicché tutte le ordinanze di rimessione omettono di fornire adeguate indicazioni sulle vicende oggetto dei relativi giudizi e sulla loro effettiva riconducibilità al paradigma punitivo considerato, atte a permettere la verifica dell'asserita rilevanza delle questioni, sia nel loro complesso che in rapporto alle singole censure prospettate.

**B) Dispositivo :**

1)*Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'artt. 10-bis del TU Immigrazione, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13 e 27 della Cost. «nonché [ai] principi costituzionali di ragionevolezza della legge penale e di offensività», dai Giudici di pace di Lonigo e Valdagno, con ordinanze in data, rispettivamente, 30 marzo 2010 e 12 aprile 2010 (cinque ordinanze)*

2)*Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10-bis, 16, comma 1, del TU Immigrazione, e 62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, 27 e 97, Cost., dal Giudice di Pace di Nardò, con ordinanza in data 11 marzo 2010*

[Corte cost. 27 luglio 2011, n. 252]

**A)Massima/e :**

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, commi 2 e 3, e 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nonché dell'art. 116 del codice civile, tutti come inseriti o modificati dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 117, primo comma, della Costituzione, parametro, quest'ultimo, invocato con riguardo agli artt. 8 e 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) - nella parte in cui le disposizioni censurate impedirebbero allo straniero privo di un legittimo titolo di soggiorno sul territorio dello Stato di esercitare il proprio diritto fondamentale a contrarre matrimonio con un cittadino italiano. L'ordinanza di rimessione, infatti, oltre alla indeterminatezza del petitum , presenta gravi carenze nella descrizione della concreta fattispecie e nella motivazione sulla rilevanza, tali da impedire alla Corte lo scrutinio nel merito

**B) Dispositivo :**

*E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10-bis e 6; commi 2 e 3, del TU Immigrazione, nonché dell'art. 116 c.c., sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 117, primo comma, della Costituzione, parametro, quest'ultimo, invocato con riguardo agli artt. 8 e 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dal Giudice di pace di Trento, con ordinanza in data 16 giugno 2010*

[Corte cost. 27 luglio 2011, n. 252]

**A)Massima/e :**

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli articoli 2, 11, 24, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione ed in relazione all'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea, agli articoli 21, 23, 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: Carta dei diritti fondamentali), alla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna adottata a New York il 18 dicembre 1979, ratificata con legge 14 marzo 1985, n. 132 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979), al Protocollo opzionale a detta Convenzione, adottato il 6 ottobre 1999, firmato dall'Italia il 10 dicembre 1999, ratificato il 22 settembre 2000, alla Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne proclamata con risoluzione

dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993, ed alla Raccomandazione Rec(2002)5 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulla protezione delle donne dalla violenza adottata il 30 aprile 2002 - dell'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) «nel combinato disposto» con gli articoli 10- bis di detto decreto legislativo e 331, comma 4, del codice di procedura penale. L'ordinanza di rimessione presenta carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza tali da precludere lo scrutinio nel merito della questione. Invero, il giudice a quo non ha, innanzitutto, precisato se e quali verifiche siano state svolte in ordine all'eventuale, asserita e perdurante situazione di irregolarità della parte offesa non comparsa all'udienza a tal fine fissata nel processo principale. Inoltre, il rimettente ha omesso la specifica motivazione in ordine alla necessità di applicare la disposizione censurata ai fini della definizione della controversia, sussistente quando la norma riguardi il thema decidendum su cui egli è chiamato a pronunciare e di essa debba essere fatta applicazione, quale passaggio obbligato ai fini della risoluzione della questione oggetto del giudizio principale.

## **B) Dispositivo :**

*E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 2, comma 5, 10-bis TU Immigrazione e 331, comma 4, del c.p.p., sollevata, in riferimento agli articoli 2, 11, 24, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione ed in relazione all'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea, agli articoli 21, 23, 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna adottata a New York il 18 dicembre 1979, ratificata con legge 14 marzo 1985, n. 132 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979), al Protocollo opzionale a detta Convenzione, adottato il 6 ottobre 1999, firmato dall'Italia il 10 dicembre 1999, ratificato il 22 settembre 2000, alla Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne proclamata con risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993, e alla Raccomandazione Rec(2002)5 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulla protezione delle donne dalla violenza adottata il 30 aprile 2002, dal Tribunale per i minorenni di Roma, con ordinanza in data 30 settembre 2010*

[Corte cost. 21 marzo 2012, n. 65]

## **A)Massima/e :**

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 13, 25 e 27 della Costituzione, degli articoli 10- bis e 16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), rispettivamente aggiunto e modificato dall'art. 1, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e dell'articolo 62- bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla

competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), aggiunto dall'art. 1, comma 17, lettera d ), della citata legge n. 94 del 2009. L'ordinanza di rimessione presenta evidenti carenze, tali da precludere l'esame del merito della questione, atteso che il giudice a quo omette totalmente di descrivere la fattispecie concreta e di motivare in ordine alla rilevanza della questione, nonché di esporre le ragioni per le quali, a suo avviso, le norme denunciate violerebbero i parametri costituzionali evocati.

**B) Dispositivo :**

*E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale* degli artt. 10-bis, 16, comma 1, del TU Immigrazione, e 62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13, 25 e 27, Cost., dal Giudice di Pace di Lentini, con ordinanza in data 28 ottobre 2010

[Corte cost. 5 aprile 2012, n. 84]

**A) Massima/e :**

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli articoli 2, 3, 25, secondo comma, e 97 della Costituzione, dell'articolo 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituiscia più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. Le ordinanze di rimessione presentano carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza tali da precludere lo scrutinio nel merito delle questioni con esse sollevate: il giudice a quo , infatti, si limita - quanto alla descrizione della vicenda concreta - a riportare, nell'epigrafe delle ordinanze di rimessione, il capo di imputazione, il quale si risolve, peraltro, nella sostanza, in una generica parafrasi del dettato della norma incriminatrice. Al tempo stesso, la rilevanza delle questioni in termini è affermata in termini puramente assiomatici, in assenza di adeguate indicazioni sulle vicende oggetto dei giudizi a quibus e sulla loro effettiva riconducibilità al paradigma punitivo considerato, atte a permettere la verifica dell'asserita rilevanza delle questioni, sia nel loro complesso che in rapporto alle singole censure prospettate

**B) Dispositivo :**

*Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'artt. 10-bis del TU Immigrazione, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 97, dal Giudice di pace di Vigevano, con due ordinanze in data 26 aprile 2010*

[Corte cost. 4 luglio 2013, n. 175]

**A)Massima/e :**

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 che eleva a fattispecie di reato l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio dello Stato, impugnato in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 27 Cost. Il giudice rimettente ha omesso totalmente di descrivere la fattispecie concreta, di motivare in ordine alla rilevanza della questione, nonché di esporre le ragioni per le quali, a suo avviso, le norme denunciate violerebbero i parametri costituzionali evocati; tali carenze non possono ritenersi sanate dal mero rinvio che l'ordinanza di rimessione fa alla memoria di parte

**B) Dispositivo :**

*E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'artt. 10-bis del TU Immigrazione, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 27, Cost., dal Giudice di Pace di Lamezia Terme, con ordinanza in data 3 maggio 2012*

[Corte cost. 27 marzo 2014, n. 57]

**A)Massima/e :**

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10- bis (così come inserito dall'art. 1, comma 16, lett. a , della legge n. 94 del 2009) e 14, commi 5- quater e 5- bis (già inseriti dall'art. 13, comma 1, lett. b , della legge n. 189 del 2002 e sostituiti rispettivamente dai numeri 6 e 4 della lett. d del comma 1 dell'art. 3 del d.l. n. 89 del 2011), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, impugnati, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, 49, 56, primo comma, 58, primo comma, e 67 Cost. nonché all'art. 3 del Protocollo addizionale alla CEDU, in quanto contengono le norme incriminatrici dei reati di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e di violazione dell'ordine di lasciare il territorio medesimo, oggetto della cognizione nei giudizi a quibus , approvate da un Parlamento di cui risulta dubbia la legalità ovvero la legittimità costituzionale della sua investitura. Infatti, il remittente si è esclusivamente limitato, in termini puramente assiomatici, a far cenno alla circostanza che, nei giudizi principali, si procede a carico di due cittadini extracomunitari per i predetti reati e ad asserire che le questioni sarebbero «rilevanti perché, se accolte, comporterebbero l'assoluzione del prevenuto». Pertanto,

nell'ordinanza di rimessione manca ogni specifico riferimento - atto a permettere la necessaria verifica dell'asserita rilevanza delle questioni, sia nel loro complesso sia in rapporto alle singole censure - alle vicende concrete che hanno dato origine alle imputazioni ed alla loro effettiva riconducibilità ai paradigmi punitivi considerati.

**B) Dispositivo :**

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10-bis, 14, commi 5-quater e 5-bis, del TU Immigrazione, sollevate, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, 49, 56, primo comma, 58, primo comma, e 67 Cost., nonché *dell'art. 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* firmata a Roma il 4 novembre 1950, dal Giudice di Pace di Borgo San Dalmazzo, con due ordinanze in data 10 luglio e 8 ottobre 2013

**Rober PANOZZO**

(2 febbraio 2016)